

Elaborato n. 4

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI TREVISO

P.A.T. COMUNE DI SEGUSINO



2014


Norme Tecniche

COMUNE DI
SEGUSINO

Il Sindaco
Guido Lio



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz



CONSULENZE SPECIALISTICHE
geol. Cristiano Mastella

COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

CO-PIANIFICAZIONE - PROVINCIA DI TREVISO
Settore Urbanistica e Nuova viabilità

CO-PIANIFICAZIONE - U.T.C.
geom. Sonia Stramare

luglio 2014

PAT "SEGUSINO" – NORME TECNICHE - INDICE

Piano di Assetto del Territorio

	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio	2
art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.	2
art. 3 - Articolazione del P.A.T.	3
art. 4 - Elaborati del P.A.T.	5
TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'	7
art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori	7
art. 6 - Invarianti Strutturali	10
art. 7 - Invarianti di natura geologica	10
art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Agronomico-produttiva e Paesaggistica	13
art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale	16
art. 10 - Fragilità ambientali	17
art. 11 - Fragilità da rischio sismico	18
art. 12 - Fragilità geologiche	19
art. 13 - Fragilità Idrauliche	21
art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative	24
TITOLO III - TRASFORMABILITA'	26
capo I° - il territorio aperto	26
art. 15 - Trasformabilità del territorio	26
art. 16 - Rete ecologica locale	27
art. 17 - Parchi e aree protette	31
art. 18 - Il Bosco	31
art. 19 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità	32
art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive	33
art. 21 - Edificabilità in zona agricola	34
capo II° - disciplina delle aree urbanizzate	38
art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	38
art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	40
art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	41
art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	41
art. 26 - Centri storici e nuclei di antica formazione	43
art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei piccoli centri	46
art. 28 - Ricettività	46
art. 29 - Aree ad urbanizzazione consolidata	47
art. 30 - Ridefinizione del margine	48
art. 31 - Limiti fisici alla nuova edificazione	49
art. 32 - Aree Produttive Ampliabili	49
art. 33 - Altre aree ed insediamenti produttivi	50
art. 34 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona	50
art. 35 - Programmi complessi	51
art. 36 - Disposizioni attuative per il P.I.	54
art. 37 - Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso	55
capo III° - reti e servizi	56
art. 38 - Viabilità e Reti di Trasporto	56
38.1 - Sistema stradale	56
38.2 - Situazioni di criticità	57
38.3 - Viabilità di progetto	57
38.4 - Percorsi ciclabili	58
38.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico.	58
38.6 - Trasporto pubblico locale	58
art. 39 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	59
art. 40 - Energia rinnovabile	59
TITOLO IV – NORME FINALI	61
art. 41 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.	61
art. 42 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano	61
art. 43 - Monitoraggio	62
art. 44 - Piano di Area "Prealpi Vittoriesi e Alta Marca"	62
art. 45 - Norme finali e transitorie	62
Allegato - Monte Cesen, area di tutela paesaggistica.	64

Piano di Assetto del Territorio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio

Il Piano di Assetto del Territorio "Segusino", da ora in avanti P.A.T., comprende integralmente il territorio del Comune di Segusino.

art. 2 - Definizione e finalità del PAT

Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.

Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

Il P.A.T. riconosce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che gestionale:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
- b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvo-pastorali;
- c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e di più difficoltosa accessibilità;
- d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
- e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..

Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.), e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:

- a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sottordinato e pertanto non immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;
- b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme transitorie" di cui all'art. 45;
- c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alla tav. 1 "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 qualora non in contrasto con le disposizioni normative del P.A.I..

Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;

- c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi P.T.C.P.);
- h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;
- i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;
- k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;
- n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
- o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
- p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi;
- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

Le disposizioni del P.A.T.I., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili in:

- mantenimento e rafforzamento degli attuali standard di qualità della vita per residenti ed ospiti determinati dalla tranquillità ambientale e sociale dei luoghi, nonché dalla preservazione delle esistenti e peculiari risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed architettoniche;
- attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed all'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e sociali presenti sul territorio comunale.

art. 3 - Articolazione del PAT

Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.

In particolare:

- a) prende atto dell'**armatura ambientale** del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
- b) individua il **sistema delle relazioni**, ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;

- c) definisce gli A.T.O., **Ambiti Territoriali Omogenei**, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative;
- d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro dell'assetto urbanistico comunale attraverso l'individuazione di appositi "**Programmi complessi**".

a) L'armatura ambientale

Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che hanno conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che rappresentano l'armatura ambientale a sostegno dell'intero ecosistema naturale e delle attività antropiche secondo equilibri storicamente documentabili.

In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco nel suo perimetro storico e il paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti.

Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Segusino:

- le strutture ed il paesaggio degli ambiti agro-malghivi storici ed il circostante sistema forestale;
- il sistema degli ambiti naturalistici di pregio e delle relative fruizioni turistiche;
- il sistema fluviale del Piave e quello di connessione della Rìù;

Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati, parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.

b) Il "sistema delle relazioni"

Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.

Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Segusino:

- il sistema insediativo modellato sulle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio e dell'economia storica, suddiviso nella componente valliva e nella componente montana, con le particolari connotazioni paesaggistiche e culturali;
- il sistema dell'offerta turistica e delle produzioni locali tipiche;
- il sistema vallivo delle reti di mobilità e di produzione connesso al Piave ed alla viabilità sovraordinata.

Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

c) Ambiti Territoriali Omogenei "ATO"

Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili.

La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione del territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale.

A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati 4 ambiti territoriali omogenei di seguito definiti:

A.T.O.	Abitanti teorici*	Superficie ha
01 - Ambito del fiume Piave	13	98
02 - Ambito di Segusino	2.530	188
03 - Ambito di Milies e Stramare	241	92
04 - Ambito dei boschi e della montagna	99	1441

*Abitanti teorici derivanti dal dimensionamento di Piano

A tali Ambiti Territoriali Omogenei sono riferibili differenti "unità paesaggistiche" che ne i caratteri naturalistici, geografico-naturalistici e paesaggistici:

A) unità paesaggistica del fiume Piave, A.T.O. 01 ;

Ambito caratterizzato dalla presenza dell'alveo del fiume Piave che si attesta verso Ovest sugli argini edificati dall'uomo per proteggere dalle esondazioni la piana abitata, altrimenti inedificabile per le frequenti catastrofiche esondazioni del fiume .

B) unità paesaggistica degli abitati principali - A.T.O. 02.

Localizzata centralmente nella porzione meridionale del comune, l'area paesaggistica riconoscibile come "abitato di Segusino" si presenta complessa al proprio interno, con la presenza dei diversi centri frazionali del comune che, nel corso del tempo, hanno creato un unicum urbano tra Riva Grassa, Riva Secca e Villa e l'individuazione delle aree agricole utilizzate a ridosso dei centri, creando una sorta di macchia organica al centro del territorio comunale.

C) unità paesaggistica dei prati e pascoli - A.T.O. 03;

Comprendono la maggior parte del territorio comunale, eccezione fatta per la porzione sud-occidentale interessata dalla zona abitata di Segusino e dal corso del fiume Piave. Dal punto di vista paesaggistico si evidenzia la presenza di due fasce differenti, in quanto il "foliage" autunnale del bosco di castagni, localizzato nelle aree più meridionali, è nettamente differenziato da quello dei boschi fagete, situati all'estremo Nord e Nord-Est del territorio comunale;

D) unità paesaggistica della montagna boscata - A.T.O. 04;

Ambiti localizzati principalmente nelle zone di montagna settentrionali e circondanti gli abitati di storica origine rurale come Miliès e Stramare. Sono costituiti da aree pascolive adatte alle attività malghive con una numerosa presenza di case rurali sparse, in particolare nella Val Piana che da Miliès volge ad Est. La zona del monte Zovo si presenta invece completamente coperta da pascoli e vede la presenza di due malghe ancora attive;

d) Programmi Complessi

Alcune aree, comprese all'interno di una o più A.T.O., necessitano di una specifica disciplina in riferimento a previsioni ed attività che assumono un'importanza strategica a livello sovracomunale o a livello locale.

La normativa viene integrata in questi casi con ulteriori e più puntuali elementi di progetto determinando le specificità e le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Il P.I. può prevedere modifiche alla normativa dei Programmi Complessi, o l'individuazione di altri casi, nel rispetto di quanto ammesso dalla presente normativa.

I Programmi Complessi previsti dal P.A.T. sono disciplinati all'art. 35 delle presenti norme.

art. 4 - Elaborati del PAT

Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:

Relazioni:

1. **Relazione Tecnica Preliminare** che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi;
- 1.b **Allegato alla relazione tecnica preliminare - Analisi preliminare e dati statistici** contenente i dati statistici e gli elaborati grafici necessari per le analisi preliminari del Piano.
2. **Relazione Generale di Progetto** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del PATI;
3. **Relazione Sintetica** finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PATI che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del PATI;

4. **Norme Tecniche** con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che i Comuni provvedono a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate di due allegati definiti:
5. **Norme Tecniche - Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei;**
6. **Norme Tecniche - Allegato B: Centri Storici;**
7. **Relazione del Quadro Conoscitivo:** necessaria per comprendere la strutturazione delle banche dati contenute nel Quadro Conoscitivo, la fonte dei dati e la presenza o meno nell'area di studio.
8. **Relazione geologica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio;
9. **Valutazione di compatibilità sismica**, che contiene l'analisi e la valutazione in chiave sismica delle caratteristiche morfologiche e litologiche del territorio;
10. **Relazione agronomica**, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;
11. **Valutazione di compatibilità idraulica**, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;
12. **Relazione VINCA:** contiene la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS;
- 12a. **Tavola della VInCA:** contiene le principali trasformazioni del territorio analizzate dalla Valutazione di incidenza

Cartografia:

13.	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:10.000
14.	Tav. 2	Carta delle Invarianti	1:10.000
15.	Tav. 3	Carta delle Fragilità	1:10.000
16.	Tav. 4	Carta della Trasformabilità	1:10.000
17.	Tav. 5	Tavola Geomorfologica	1:10.000
18.	Tav. 6	Tavola Geolitologica	1:10.000
19.	Tav. 7	Tavola Idrogeologica	1:10.000
20.	Tav. 8	Carta degli elementi sismici	1:10.000
21.	Tav. 9	Carta dell'uso del suolo agricolo	1:10.000
22.	Tav.10	Carta delle categorie forestali	1:10.000
23.	Tav.11	Carta della superficie agricola utilizzata	1:10.000
24.	Tav.12	Carta delle caratteristiche dei suoli	1:10.000
25.	Tav.13	Carta dei vincoli: strutture produttive e terre ad uso civico	1:10.000
26.	Tav.14	Carta delle invarianti agricolo produttive ed ambientali	1:10.000
27.	Tav.15	Carta dei sistemi Eco-relazionali	1:10.000
28.	Tav.16	Tavola delle criticità idrauliche	1:10.000
29.	Tav.17	Tavola delle zone omogenee in prospettiva sismica	1:10.000

Allegati:

30. **VAS: Rapporto Ambientale**, contenente il Rapporto Ambientale della VAS;
31. **VAS: Analisi Ambientale**, contiene l'analisi ambientale necessaria per la stesura del R.A.;
32. **VAS: Allegato A - Mosaico della pianificazione vigente**
33. **VAS: Sintesi non tecnica**, contenente in forma sintetica la descrizione di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo, oltre che le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative.
34. **CD del Quadro Conoscitivo**

TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

Capo I - "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori

La Tav. 1 del P.A.T. in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" delimita e precisa i vincoli di cui all'art.13 della l.r. 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo, suddividendoli in:

a) vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, storico-architettonici e archeologici.

Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal PTRC:

1. monumentale; Dlgs. 42/2004;
2. paesaggistico; Dlgs. 42/2004:
 - aree di notevole interesse pubblico (art.136);
 - corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett.c) (elenco Regionale);
 - ambiti montani per la parte eccedente 1600 m.s.l.m. (art.142, lett. d);
 - territori coperti da foreste e boschi (art.142, lett.g) (carta forestale);
 - aree soggette ad uso civico;
 - zone di interesse archeologico (art.142, lett. m). Il P.I., di concerto con la competente Soprintendenza perimetrerà, disciplinerà e classificherà il sito archeologico del Monte Doc e il sito di Miliès, nonché eventuali ulteriori siti archeologici e le relative aree limitrofe ai fini della loro tutela e valorizzazione. Gli interventi in esse previsti non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

Per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni od attività in prossimità dei beni archeologici, il PI:

- prevederà la realizzazione di Piani o Programmi Attuativi estesi all'area caratterizzata da rischio archeologico e ai relativi intorni;
- prevederà prioritarie destinazioni d'uso o funzioni connesse alla fruizione turistica dell'area, da connettere ai percorsi locali e sovralocali di cui al piano territoriale turistico;
- tutela le preesistenze, riqualifica gli stati negativi, promuove l'attribuzioni di nuovi significati culturali alle preesistenze culturalmente insignificanti, con graduale delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie.

Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche nelle aree non classificate è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e art. 28 del D.L 42/2004;

3. Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in adeguamento alla direttiva 92/43/CEE identificati in:
 - S.I.C. IT3240003 "Monte Cesen";
 - S.I.C. IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba";
 - Z.P.S. IT3240024 "Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle";
 - Z.P.S. IT3240034 "Garzaia di Pederobba";

Il Comune di Segusino promuove e incentiva, azioni gestionali all'interno del SIC e della ZPS e nelle zone limitrofe, indirizzando i Piani di Gestione di SIC/ZPS e, in loro assenza tramite ilP.I., secondo le seguenti direttive e favorendo le seguenti attività:

- gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano;
- conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora (in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario);
- mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.
- stimolo alle ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni (perimetrazione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici);
- realizzazione di piani e programmi di gestione per l'agricoltura e la silvicoltura;
- incentivazioni, accordi, contratti ecc. per controllare–indirizzare le modalità d'uso del biotopo della "Garzaia di Pederobba" e di eventuali ulteriori biotopi desunti da indagini di maggior dettaglio;
- predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;
- approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;
- mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata;
- controllo e monitoraggio di specie animali e vegetali alloctone invasive;
- regolamentazione adeguata del traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo;
- incentivazione della conservazione dei prati e dei prati-pascoli mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva;
- incentivare pratiche agricole di basso impatto ambientale e di tipo biologico.

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate od all'entrata in vigore di uno specifico piano di gestione tutti gli interventi ammessi nell'ambito e in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 avente per oggetto "Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/73/cee e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative."

In particolare, per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, il riferimento sono i criteri e gli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato A della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006.

4. aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa regionale dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (da ora in poi P.T.R.C.) identificate in:
- negli ambiti del perimetro dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale "Monte Cesen";
 - nell'ambito naturalistico di interesse regionale "Ambito fluviale del Piave medio corso";
 - nell'ambito naturalistico di interesse regionale "Dorsale del M.Cesen, Col Visentin, M.Faverghera".

b) vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio.

Sono riportati i perimetri relativi a vincoli finalizzati alla tutela e sicurezza del territorio quali il vincolo idrogeologico e forestale, il vincolo sismico, il vincolo relativo al rischio idraulico;

1. idrogeologico-forestale; R.D.3267/1923. Il limite effettivo è riportato su cartografia catastale alla quale fare riferimento in caso di interventi puntuali;
2. sismico. Tutto il territorio comunale è classificato come zona "3" dall'O.P.C.M. 3274/2003 per la quale valgono i vincoli ed il rispetto del D.M. 14.01/2008;

3. idrografia e relativo rispetto (R.D. 25.07.1904, n.523) (art. 41 l.r. 11/04);
4. perimetrazione della pericolosità geologica, idraulica e valanghiva, delle zone di attenzione idraulica e geologica secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Il P.A.T. recepisce i vincoli e le misure di salvaguardia, che risultano immediatamente cogenti, del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.3 del 28/11/2012 e delle sue successive varianti.

In sede di redazione del Piano degli Interventi (PI), adottato ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 o di sue varianti, il comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro "aree idonee a condizione" verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche anche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate secondo la procedura dell'art. 5 delle NTA del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle "zone di attenzione" individuate nella tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'art.8 delle NTA del PAI.

Non costituisce variante al P.A.T. ogni eventuale recepimento di variante/adequamento/modifica al PAI che, per altro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Il comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante/adequamento/modifica al PAI.

c) vincoli di pianificazione vigente

Il P.A.T. recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.R.C., della pianificazione di livello superiore (Piano d'Area, P.T.C.P.) nonché delle specifiche normative di tutela.

A tal fine individua nella Tav. 1, ove esistenti, i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle relative norme:

1. centri storici, secondo il P.R.G. vigente come definiti in base alla l.r. 80/1980;
2. cave (l.r. 44/82);
3. pozzi di prelievo idropotabile e relativo rispetto (D.L. n.152/2006 e Piano di Risanamento delle Acque - D.C.R. n. 962/1989, Piano Tutela Acque - D.C.R. n.106/2009) riportate anche nella tavola idrogeologica;
4. depuratori e relativo rispetto;
5. cimiteri e relativo rispetto (R.D. 1265 del 1934);
6. elettrodotti e relativo rispetto (l.r. 27/93);
7. viabilità e relativo rispetto (D.L. 30.04.1992, n. 285 - Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/1998);
8. discariche e rifiuti (D.lgs. 152/2006 e l.r. 3/2000) e relativo rispetto;
9. impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (D.lgs 259/2003 e L.35/2001);
10. allevamenti zootecnici: DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d - Edificabilità zone agricole, modificata con DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e con DGR n. 3650 del 25 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Nella tav. n. 1 del P.A.T. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono individuati gli allevamenti zootecnici intensivi come definiti dalla normativa vigente riferiti ai dati forniti dall'ULSS competente, quali elementi generatori di vincolo non cogente, ma ricognitivo. In sede di pianificazione operativa si effettuerà un aggiornamento dei dati sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con il relativo calcolo delle fasce di rispetto;
11. metanodotti (D.M. 17/07/2008).

Le indicazioni contenute nella tav. n. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

In conformità con le indicazioni contenute nella tav.1 il P.I., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto.

Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 la successiva pianificazione urbanistica dovrà coordinarsi con i Piani di Protezione Civile soprattutto riguardo alle aree e superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione dei comuni e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili.

Il PI dovrà considerare il ruolo multifunzionale delle aree per il ricovero e l'ammassamento della popolazione in caso di emergenza., consentendo per esse utilizzi compatibili con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, ed individuando gli interventi idonei per una migliore gestione delle emergenze. Nel caso in cui il P.I. identifichi su tali terreni azioni od opere incompatibili con le funzioni di protezione civile, dovranno essere reperite nuove aree idonee all'interno del confine comunale con conseguente adeguamento del Piano di Protezione Civile.

d) usi civici

La tav. 1 ricomprende, nella voce "Vincolo paesaggistico", le aree soggette ad uso civico. Si tratta di aree inalienabili, inusucapibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Tali aree, disciplinate dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, sono in ogni caso assoggettate al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, così come previsto all'art. 5 punto a) della presente normativa.

Il P.I. prevede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della tavola 01 dei Vincoli ad avvenuta chiusura del procedimento di accertamento delle terre di uso civico di cui all'art.4 della l.r. 31/1994; tale aggiornamento non costituisce variante al P.A.T..

Capo II - "Invarianti"

art. 6 - Invarianti Strutturali

Il P.A.T. di Segusino individua i caratteri geologici, geomorfologici, idrologici, ambientali, paesaggistici, storici e monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione.

Nel rispetto dei successivi articoli normativi e delle indicazioni contenute nella tav. n. 2, il P.I. precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte.

art. 7 - Invarianti di natura geologica

Il P.A.T. considera quali invarianti di natura geologica, identificate nella tav.2, nella relazione geologica o individuate in base a successivi studi ed approfondimenti:

- a. le forme geomorfologiche; trattasi di ambiti o di elementi aventi valore naturalistico di livello regionale, quali le aree carsiche e le grotte così come definite nell'art. 3 della l.r. 54/1990 e censite nel catasto regionale di cui alla D.G.R. 27 febbraio 1987, n.838 e s.m.i., i monumenti geologici, arene naturali, doline, grotte.

Si distinguono:

- grotte a sviluppo verticale: cavità di origine carsica;
- grotte a sviluppo orizzontale: cavità di origine carsica sviluppate orizzontalmente;

- doline: elementi puntuali tipici del paesaggio carsico. Sono di forma tipicamente circolare e per la maggior parte presentano un fondo piatto costipato da argille residuali che lo impermeabilizzano, dando origine a specchi d'acqua stagnante usati come pozze di pascolo.

Il P.I. completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo sulla base degli aggiornamenti del catasto regionale e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti, sentite le associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto.

In detti ambiti o elementi sono vietati:

- l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi di grotte e doline;
- l'alterazione morfologica interna ed esterna degli elementi;
- l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;
- movimenti di terra non previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela;
- la variazione del profilo dei pendii e delle scarpate.

b. forme fluviali e di versante dovute a dilavamento; trattasi di ambiti, elementi, tratti, di cui sono ben identificabili i segni fisici sul territorio e permettono di caratterizzare, distinguere e valorizzare il territorio grazie alla loro presenza, identificate quali:

- orli di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo di altezza tra i 5 e i 10 metri: si tratta di elementi geomorfologici lineari costituiti da scarpate in roccia o in materiale alluvionale;
- creste di displuvio: elementi lineari che descrivono creste piuttosto stette e ripide in roccia che spesso fungono da spartiacque;
- forre: elementi caratterizzanti il territorio per la loro forma verticale approfondita di origini fluviale che ne costituisce un elemento di peculiare interesse morfologico e vallecicole molto incise con versanti quasi verticali, che si formano principalmente su litologie calcaree. Tali elementi devono essere appositamente conservati, e gli interventi edilizi dovranno eventualmente essere valutati nell'ottica della conservazione morfologica di tale elemento. Inoltre deve assolutamente essere impedito, anche con segnalazione, dissuasori o altro, lo sversamento di materiale in tali ambiti. Deve inoltre essere pulito regolarmente l'alveo in modo tale da impedire l'accumulo di legname nel vajo stesso, anche in collaborazione con i servizi forestali al fine di prevenire eventi di alluvionamento.

Il P.I. valuterà gli interventi che dovranno essere volti alla conservazione di questo elemento lineare permettendone ancora la leggibilità mantenendo le attuali differenze di quota di piano campagna.

- forme strutturali: si tratta di orli di scarpata ripida influenzata dalla struttura, sono scarpate in roccia dovute essenzialmente alla giacitura suborizzontale degli strati di roccia. In detti ambiti sono vietati l'alterazione morfologica, l'edificazione, la realizzazione di opere o movimenti di terra non previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela e la variazione del profilo dei pendii e delle scarpate stesse.

Il P.I. valuterà gli interventi che dovranno essere volti alla conservazione di questo elemento lineare permettendone ancora la leggibilità mantenendo le attuali differenze di quota di piano campagna.

Qualora interventi di trasformazione debbano alterare temporaneamente le caratteristiche morfologiche originarie queste dovranno essere ripristinate alla conclusione dei lavori. Sono inoltre vietati gli scavi e i movimenti di terra, che ne modifichino il profilo trasversale.

c. sorgenti idropotabili; trattasi di sorgenti, anche non rientranti specificamente nella disciplina e tutela delle risorse idropotabili, ma che costituiscono elementi puntuali significativi della storia e dell'ambientazione naturalistica della risorsa idrica. Si distinguono in:

- sorgente: punto della superficie ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea;
- opera di captazione sorgente: opera attraverso la quale viene captata l'acqua da una sorgente per uso idrico o idropotabile;

Il P.I. censisce e tutela le sorgenti ed inoltre:

- prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
- elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero.

Sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica.

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali in assenza di opere di mitigazione, per una fascia di larghezza pari a 20 mt. dai confini delle aree interessate da sorgenti. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006.

Il P.A.T. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta i prelievi ammissibili, al principio del risparmio delle risorse soprattutto di quelle non rinnovabili.

L'acqua nelle sue varie forme è rappresentata tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia intermini quantitativi che qualitativi.

Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale.

Prevede inoltre misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Il P.A.T. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti.

Per i corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari, nonché percorsi pedonali e ciclabili su fondo naturale ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo del Genio Civile.

I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione ed alla produzione di energia idroelettrica.

Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua secondo la vigente normativa.

Gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica.

Il Comune in sede di redazione del P.I. provvede a:

- precisare la presente normativa nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata;
- definire eventuali norme di gestione dei geositi successivamente individuati;
- integrare ove opportuno la disciplina dei crinali che rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area definendone le qualità paesaggistiche ed ambientali ed in quanto tali sono oggetto di tutela e salvaguardia; in particolare:

- a) il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota non minore di 15 ml. rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorno;
- b) definire a scala di dettaglio le zone di tutela di cui al presente articolo; fino ad allora le fasce di rispetto previste dalle tavole del P.A.T. sono prevalenti su altre disposizioni normative comunali.

Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Agronomico-produttiva e Paesaggistica

Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e riserve di biodiversità), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile; in particolare negli ambiti definiti "invarianti di natura ambientale" presenti in Tav.2 – Carta delle Invarianti, è prevalente la connotazione naturale (morfologica, faunistica, vegetazionale) rispetto alla componente dovuta all'intervento antropico sul paesaggio. Si tratta di:

a) Elementi areali:

- faggete (Costa Piana);
- faggete (Valle della Scaletta-Val Fontana);
- castagneti e rovereti (Vaser-Bosco Rondola-Val Cornera-Antene);
- castagneti e rovereti (Cirulete-Bosco scure-Piani);
- castagneti di San Barnaba;
- ambienti di golena del Piave.

Per gli elementi areali, il P.I. promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità ambientale che è alla base della sua specificità:

- il mantenimento in ambiente golenale degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone;
- gli interventi di miglioramento boschivo per le Faggete, i Castagneti e i Rovereti;
- la manutenzione e la pulizia delle aree;
- la cura dell'assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante alloctone o infestanti, e il reinserimento delle specie autoctone;
- la riconversione da ceduo in fustaia qualora sia in armonia con le strategie selvicolturali ed eventuali interventi di ceduzione al fine di favorire il rinnovamento del bosco, entrambi gli interventi sono da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico;
- il mantenimento di alberi vetusti in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati;
- il recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi forestali, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale.

b) Elementi puntuali:

Si tratta di:

- alberi monumentali. Gli alberi monumentali sono elementi di pregio sia storico-monumentale che di valenza naturalistica e paesaggistica; cartografati in tavola 02 si trovano il pero di Arvisa e i frassini di Molvine.

Non sono ammesse capitozzature e potature invasive fatte salve le operazioni di mantenimento qualora sia totalmente compromessa la stabilità dell'albero. Sono vietati inoltre, per un raggio di 10 mt. dal tronco del grande albero, tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, fatta salva l'eventuale esecuzione dei lavori per la difesa idro-geologica dei suoli;

- lame d'acqua. Le lame derivano dal costipamento di detriti nel fondo delle doline dando vita a piccoli invasi d'acqua e costituiscono uno dei caratteri ambientali tipici delle praterie e dei pascoli. Esse sono un fenomeno carsico, ad un tempo, biotopi di grande rilevanza naturalistica e risorse idriche importanti per la fauna selvatica e d'allevamento domestico.

Per gli elementi puntuali il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., provvederà a normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare presso le lame sia come Invarianti puntuali di natura ambientale sia di natura geologica. In particolare il P.I. :

- censisce e tutela gli elementi puntuali, classificandoli e analizzando il loro stato qualitativo, biologico, ed ecologico;
- fa proprie le linee-guida di progettazione naturalistico-ambientale, destinate sia alla riqualificazione di alcuni siti particolarmente significativi;
- prevede opportune misure di tutela per la protezione della fauna e della flora esistenti e per la tutela e la valorizzazione dei grandi alberi;
- elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati da tali elementi anche con operazioni di mantenimento ambientale.

Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità di tali elementi.

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Sono ammessi gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, come il rimboschimento ed il reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone.

Sono ammessi tutti gli interventi colturali e le utilizzazioni ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale; va favorita l'applicazione delle prescrizioni standard speciali previste dalla normativa relativa ai piani di riordino forestale previa individuazione delle precise tipologie forestali secondo la normativa approvata con D.G.R. 4808 del 30.12.97.

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole del Comune, sentita la Commissione Edilizia Integrata ex LR 63/94.

In sede di P.I., in tutte le aree di cui ai punti precedenti verranno definiti gli interventi e le modalità di fruizione, con particolare riferimento alle specie floristiche e faunistiche individuate nella Relazione tecnica preliminare e nel Quadro Conoscitivo del P.A.T. nell'ambito della definizione dell'Indice di Storia-Villa e dell'Indice di Pressione Antropica. Il P.I. dovrà altresì definire gli interventi infrastrutturali subordinati alla realizzazione di misure di mitigazione mirata alla continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità.

Il P.I. dovrà inoltre concorrere a :

- conservare i boschi esistenti e limitarne l'avanzamento in zone di arbusteti e praterie;
- in presenza di rischio idrogeologico, incrementare la naturalità diffusa tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- valorizzare le aree limitrofe ai corsi d'acqua;
- prevedere interventi intensivi di recupero ambientale nelle aree critiche;

- promuovere forme di gestione pubblico/privato degli spazi esistenti o da integrare alla rete ecologica comunale.

c) Aree di interesse agronomico.

Il P.A.T. individua in Tav.2 le seguenti aree rurali di interesse agronomico caratterizzate da una elevata redditività (vigneti a denominazione d'origine) o da un'agricoltura di tipo tradizionale (piantate degli ambienti golenali, prati e pascoli) con una forte valenza paesaggistica quali:

- ambienti golenali a vigneti e saliceti;
- vigneti di versante (Segusino);
- vigneti di versante (Riva Grassa);
- prati stabili (Milies-Campi-Valpiana);
- pascoli d'alta quota (Doc-Golo-Forcella).

In tali aree vengono utilizzate pratiche agricole e zootecniche tradizionali dove vengono promossi prodotti locali tipici di qualità quali il Formaggio "s'cek", altri prodotti lattiero-caseari, tartufi, produzioni animali e produzioni viticole a Denominazione d'Origine.

Il P.A.T. al fine di promuovere tale realtà non prevede sottrazione di superfici alle aziende agricole vitali e strutturate operanti sul territorio e comunque incentiva il mantenimento ed il recupero delle pratiche agricole tradizionali, la produzione di prodotti tipici e l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili, favorendo:

- la riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate;
- il recupero delle pratiche agro-produttive tradizionali, indirizzando all'impiego di prodotti ecologicamente compatibili con gli ecosistemi rilevati e a produzioni tradizionali e tipiche;
- interventi finalizzati alla promozione agrituristica;
- impegni a favore della biodiversità, per il mantenimento e/o ricostituzione degli elementi caratterizzanti gli ambiti dell'agricoltura tradizionale e per l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili nei piani aziendali che vengano eventualmente presentati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/04;
- la tutela o la promozione, anche mediante integrazioni e/o sostituzioni, degli elementi caratteristici esistenti quali alberi da frutto, alberature riparali, ecc..

Particolare interesse assumono per il P.A.T. i prati (Milies-Campi-Valpiana) e pascoli d'alpeggio (Doc-Golo-Forcella). Il P.A.T. favorisce il mantenimento e l'eventuale ripristino e miglioramento delle superfici a prato e pascolo che, a livello paesaggistico e naturalistico, rivestono una fondamentale importanza e appaiono sempre più interessati da fenomeni di rimboschimento spontaneo. A questo fine, il P.A.T. favorisce gli interventi di sfalcatura con asporto del prodotto di sfalcio, nonché, anche ai sensi dell'art. 12 del nuovo PTRC, la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, con il recupero degli spazi aperti ed infraperti afferenti alle zone boscate, secondo le modalità previste dalla legislazione sovraordinata.

Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso nelle invariati areali:

- i movimenti di terra superiori a mc. 500 non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale. In casi di movimenti superiori ai 500 mc relativi a pratiche agricole va in ogni caso redatta una relazione paesaggistica ed idrogeologica che evidenzi, anche con l'ausilio di simulazioni, l'impatto paesaggistico delle opere previste, nonché le variazioni dell'assetto idraulico e degli acquiferi connesso agli interventi di progetto. In virtù dell'obiettivo fondamentale di tutela ambientale, culturale e storico-paesaggistica del territorio, non saranno pertanto ammessi interventi che, dall'esito di tali relazioni ed eventuali approfondimenti, non risultino adeguatamente rispondenti ai citati obiettivi;
- il rimboschimento di aree a prato anche se non più falciato;

- la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche, nonché l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili, o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- la creazione di nuovi allevamenti intensivi;
- l'asfaltatura delle strade bianche qualora non richiesto dalla presenza di pendenze, flussi di traffico significativi, condizioni di sicurezza;

Sono ammessi solo:

- gli interventi edilizi di cui al successivo art. 21 relativi ad edifici esistenti nel caso dei prati stabili di Milies-Campi-Valpiana ed i pascoli d'alta quota di Doc-Golo-Forcella;
- nelle altre aree gli altri interventi di cui al successivo art. 21 solo qualora relativi ad aziende operanti nel campo di attività dell'area di tutela.

Per ragioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela dello spazio agricolo come zona di transizione, di sicurezza dei nuclei abitati rispetto al rischio da incendi, avvicinamento di selvatici, mantenimento del microclima, il P.A.T. ritiene rilevante il mantenimento delle aree periurbane a destinazione agricola.

Il P.A.T. individua infine per le caratteristiche paesaggistiche i seguenti elementi caratterizzanti il paesaggio comunale:

d) Gli iconemi

Sono elementi paesaggistici, ambientali e storico-culturali che, per il rilevante carico simbolico intrinseco, concorrono a definire l'identità del territorio. Rispetto ad essi:

- vanno garantite le principali vedute panoramiche ed i coni ottici privilegiati, mantenendoli liberi da ostacoli visivi, ed eventualmente prevedendo opportune aree di sosta e belvedere;
- non sono consentite nuove edificazioni;
- per le costruzioni residenziali esistenti, nelle aree non sottoposte ad ulteriori vincoli quali zone agricole di "particolare pregio", sono consentiti gli interventi previsti dalla l.r. 11/2004;
- è vietata l'installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni.

Sono individuati come iconemi del paesaggio:

- il nucleo abitato di Cenola;
- il colle di San Barnaba;

e) Gli ambiti prealpini, l'assetto idrogeologico delle incisioni torrentizie e degli alvei fluviali e delle sabbie golenali da tutelare secondo le puntuali discipline previste ai relativi articoli della presente normativa.

art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale

Il P.A.T. riconosce le invarianti di natura storico – monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

Tali invarianti, per le quali prevede un'adeguata individuazione, catalogazione e tutela, da approfondire in sede di P.I. qualora non risulti esaustiva l'identificazione del P.A.T., sono:

- a) centri storici. Il P.A.T. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine, quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio definendone nella Tav. 2 la perimetrazione secondo quanto previsto all'Atlante Regionale dei Centri Storici.

L'allegato 4b "Centri Storici", indicativo e non prescrittivo, individua i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, al fine di definirne le principali caratteristiche e regole di crescita.

Nei centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 26, anche in revisione a quanto già contenuto nel PRG vigente. La schedatura dovrà avvenire secondo il modello contenuto nell'allegato "M" del PTCP al fine di rendere omogenea a livello provinciale l'analisi del patrimonio edilizio.

Il P.I. definirà in particolare misure per la conservazione o la creazione di coni visuali per la percezione dei contesti storici e dei manufatti di pregio rilevati.

- b) strade di interesse storico. Il P.A.T. individua la viabilità storica extraurbana come elemento da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali. Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di tutti gli elementi lineari e puntuali che caratterizzano le strade di interesse storico: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero;
- c) ville, edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici monumentali. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04 individuando altresì le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo di Ville e Parchi storici di ville nonché di edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale o dell'architettura del Novecento sia isolati sia inseriti in contesti urbani. Per tali edifici il P.I. prevede un adeguato grado di tutela finalizzato alla conservazione e recupero dei loro caratteri originali. Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione previsti dal P.R.G. fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi o previsti dalla normativa vigente;
- d) altri beni storico-culturali. Rientrano in tale classificazione i manufatti della civiltà agricola, artigianale ed industriale storica (quali mulini e segherie), eventuali elementi puntuali (quali opere idrauliche di interesse storico-ambientale, pozzi e fontane ecc.). Il P.I. scheda e cataloga tali beni e per i manufatti più significativi prevede il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.

art. 10 - Fragilità ambientali

Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica.

Il P.A.T. al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.

Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni e comunque nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.

Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.

Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del P.A.T., gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connesso a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.

Qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee il P.I. ne definisce le misure di salvaguardia e riqualificazione anche secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata.

Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 il P.I. recepisce le indicazioni puntuali dei piani di protezione civile, in particolare relativamente alle aree di attesa, ricovero ed ammassamento della popolazione, sgombero neve ecc. da attrezzare secondo quanto disposto dai piani stessi definendo gli interventi ammissibili al fine di garantirne l'utilizzo previsto.

art. 11 - Fragilità da rischio sismico

Il P.A.T. considera le condizioni di rischio sismico in relazione alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e sicurezza del territorio in relazione alle specifiche caratteristiche geologiche e geotecniche locali.

La progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, deve essere eseguita in base a quanto previsto dal D.M. 14/1/2008.

Tali indagini devono mettere in evidenza i caratteri e gli aspetti del territorio esaminato, compreso un congruo intorno geologico, suscettibili di anomalie nel comportamento dei terreni soggetti a sollecitazioni sismiche quali fenomeni di amplificazione, focalizzazione e riflessione multipla delle onde sismiche, fluidificazione o collasso dei terreni e franamento.

Le tavole della zonazione sismica sono state redatte distinguendo:

- zone stabili suscettibili di amplificazione, nelle quali sono attese amplificazione del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafia e morfologica locale
- zone suscettibili di instabilità, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominati sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio.

Tali azionamenti concorrono alla definizione delle condizioni di idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia di cui all'articolo seguente.

Il P.I. predisporre adeguate norme edilizie in sintonia con le disposizioni di cui al D.M. 16/6/1996 per quanto concerne sia la distanza tra gli edifici che l'altezza degli stessi in funzione alla larghezza delle strade, al fine di prevenire e/o ridurre danni a persone e cose.

Gli studi di compatibilità sismica relativi ai P.I. dovranno rispettare quanto indicato dal DGR 3308/2008 e della DGR 1572/2013 anche mediante la realizzazione di apposite indagini geologico/geofisiche. In particolare, nelle aree stabili suscettibili di amplificazione sismica va effettuata la caratterizzazione del terreno tramite uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e alla definizione di profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici; nelle aree suscettibili di instabilità va effettuato, oltre a quanto previsto per le aree suscettibili di amplificazione, uno specifico studio finalizzato

all'individuazione degli ambiti potenzialmente soggetti a instabilità, utilizzando come parametri di riferimento quelli stabiliti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni.

art. 12 - Fragilità geologiche

Il P.A.T., a seguito delle analisi della tematica delle fragilità geologiche di cui alla tav.3 ed alla relazione geologica di cui all'elaborato 8 del P.A.T., precisa le fragilità degli insediamenti nei confronti degli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici e riporta le condizioni di idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia, secondo una classificazione basata sulla normativa e le direttive della Regione Veneto, ed ulteriormente integrata prevedendo le seguenti quattro classi di intervento con le relative disposizioni normative:

- a) aree idonee a condizione 01 - aree con acclività compresa tra 15° e 30° su substrato roccioso sub affiorante:
 - le aree sono localizzate su substrato subaffiorante costituito da rocce stratificate (Maiolica e Scaglia Rossa) intensamente fratturate, pertanto rientrano nelle litologie sismicamente amplificabili secondo la classe SA1.
 - Sono ulteriormente amplificabili per effetto topografico a causa della pendenza superiore ai 15°.
 - L'elevata pendenza del versante deve tenere conto della distribuzione dei carichi degli edifici e la loro interazione con il substrato geologico.

- b) aree idonee a condizione 02 - aree di esondazione periodica:

le aree che ricadono all'interno di questa classe di condizione sono localizzate in prossimità del Fiume Piave, e vengono periodicamente inondate a seguito di eccezionali eventi di piena: tali aree sono state desunte dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso. Valgono le disposizioni di cui all'art. 13 delle presenti norme.

- c) aree idonee a condizione 03 - aree con accumulo di materiali sciolti:

tali aree presentano amplificazione sismica SA2 (vale quanto detto sopra) per effetto litologico e sono localizzate prevalentemente su conoidi alluvionali costituiti da materiali che presentano scarse proprietà geotecniche: dalla carta geolitologica si evince come queste litologie sono piuttosto eterogenee e dalle stratigrafie si evince una buona componente argillosa

Per queste aree saranno necessari i dovuti approfondimenti in fase di progettazione per il corretto dimensionamento delle fondazioni al fine di evitare cedimenti differenziali delle stesse. Lo studio dovrà definire le soluzioni tecniche più idonee per evitare queste problematiche e dovrà valutare la fattibilità dell'intervento stesso.

Devono essere puntualmente verificate le condizioni per le quali si possono sviluppare fenomeni di liquefazione dei terreni a seguito di eventi sismici.

- d) aree idonee a condizione 04 - rischio dissesto idrogeologico:

le aree appartenenti a questa classe di condizione si trovano su aree con rischio di alluvionamento. Esse infatti sono localizzate allo sbocco di profonde vallette in zone dove potrebbero depositarsi ingenti quantità di materiale detritico e fangoso in seguito a precipitazioni meteoriche eccezionali. Essendo tali fenomeni improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione degli stessi in relazione alle eventuali opere ricadenti in tali ambiti.

Dovranno pertanto essere adottate soluzioni tecniche tali da garantire l'abbattimento del rischio per persone ed opere in relazione al fenomeno.

Il P.I. indagherà tale problematica individuando perimetrazioni di dettaglio rispetto all'area indicata nel P.A.T., individuando le opere di contenimento, difesa e consolidamento che riducano o annullino il rischio conseguente alle problematiche dal trasporto solido da parte dei torrenti e collettori a monte.

I punti deboli del sistema idrografico saranno valutati in concerto con gli Enti competenti definendo le azioni da intraprendere, ed individuando le opere di mitigazione da realizzare preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento.

Conseguentemente all'esito di tali perizie il P.I. definirà, per tali zone, una specifica normativa di tutela. Fino ad allora in tali zone sarà applicata la seguente normativa di salvaguardia che consentirà solo:

- 1) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monito-raggio o altre opere, comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- 2) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità,
- 3) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete, siano esse pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnica-mente ed economicamente sostenibili; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori di modesta dimensione e comunque non destinati all'uso residenziale;
- 4) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- 5) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- 6) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
- 7) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché non comportino né incremento di superficie né di volume superiore al 10% rispettivamente della superficie e del volume totale. Inoltre, nell'ambito degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, è fatto obbligo di
- 8) valutare la possibilità di adottare soluzioni tecniche anche finalizzate alla mitigazione della vulnerabilità;
- 9) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;
- 10) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
- 11) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri;
- 12) interventi di realizzazione o ampliamento di itinerari ciclo-pedonali a condizione che siano realizzate, prima dell'apertura al pubblico, le opere di mitigazione rapportate al livello di fruizione della pista stessa;
- 13) interventi di realizzazione di sottoservizi qualora posti a profondità tali da non poter essere coinvolti dal fenomeno che genera la situazione di pericolo;

Gli interventi di cui al precedente comma devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Le prescrizioni

contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

La realizzazione degli interventi di cui alle numeri 5) 11), e 13) nonché 3), 4) ed 7) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al precedente comma.

e) aree non idonee (zone instabili o comunque pericolose)

Tali aree non sono idonee ai fini edilizi a causa di una delle seguenti motivazioni:

- aree con presenza di corpi di frana attivi che potrebbero subire riattivazioni a seguito di forti precipitazioni o eventi sismici;
- aree con pendenza dell'area maggiore di 30° con criticità topografica che sismica in quanto tali pendenze rendono l'area sismicamente amplificabile;
- aree all'interno dell'alveo del Fiume Piave che viene annualmente inondato, oppure è ubicata negli impluvi montani in erosione.

Le zone comprese in questa classe sono caratterizzate da condizioni geo-morfologiche molto sfavorevoli, che ne pregiudicano l'urbanizzazione con nuove costruzioni ad uso residenziale o produttivo.

L'eventuale ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è possibile solo per particolari e motivate necessità (ad esempio per la riduzione della vulnerabilità, adeguamenti igienico-sanitario o la realizzazione di autorimesse), necessariamente sulla base di accurate indagini di carattere geologico e geotecnico.

Potranno essere autorizzate solo modeste e limitate opere con struttura in elevazione in legname per particolari e motivate esigenze agricole e/o forestali.

Anche questi interventi in legname ad uso agricolo-forestale, compresa la realizzazione di altre opere civili che modifichino sostanzialmente l'assetto geologico (ad es. strade e piste forestali), dovranno in ogni caso essere preceduti da specifiche indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in materia (NTC 2008 - DM 14/01/2008), per verificarne la fattibilità e corredati, in relazione all'importanza dell'opera, da un'analisi del sito che illustri l'evoluzione storica degli e-ventuali rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stratigrafico con la distribuzione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine anche di verificare la stabilità dei pendii in seguito all'inserimento delle opere in progetto.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli studi e alle indagini in relazione al pericolo di cedimenti legati a fenomeni di dissoluzione carsica, anche perché questi fenomeni possono innescarsi per una modifica della circolazione idrica conseguente allo stesso intervento (ad es. a seguito di scavi, riporti, scarichi sul suolo, ecc.).

In sede di formazione o revisione del P.I., per l'ambito delle aree non idonee, va favorita la delocalizzazione delle presenze residenziali stabili, qualora possibile anche con l'utilizzo di modalità perequative e di compensazione e credito edilizio.

Il P.I. potrà prevedere, a seguito di specifiche indagini, una maggiore definizione delle aree a diversa compatibilità geologica.

Nella progettazione degli interventi, sia di tipo urbanistico che edilizio, che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, vanno considerate le condizioni di rischio sismico in relazione alla vigente disciplina nazionale.

art. 13 - Fragilità Idrauliche

Nelle tav. 3, 7 e 16 il P.A.T. indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a rischio idraulico, le aree storicamente allagate o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.

Il P.A.T. individua le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana, definite prioritariamente dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dalle relative classi di pericolosità da P1 a P4 da considerarsi comunque prevalenti.

All'interno degli ambiti fluviali dei corsi d'acqua permanenti, ove per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio.

I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini ed alla produzione di energia idroelettrica.

La chiusura o tombinatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi di invaso che di smaltimento delle acque.

Le eventuali tombinature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da scongiurare possibili ostruzioni. Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904. Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua.

Non è consentita l'occupazione stabile delle fasce di transito ai piedi degli argini fluviali, effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la struttura degli elementi arginali o effettuare piantumazioni o colture in grado di indebolirne la tenuta.

Gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T.. In ogni caso la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto:

- alla tipologia ed entità dell'intervento;
- all'obiettivo di una reale efficacia;
- al contesto ambientale e geologico-idraulico.

Su tutto il territorio comunale si applicano le seguenti norme di salvaguardia dal rischio idrogeologico:

- 1) Le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti produttivi prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;
- 2) Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scolli, al fine di ritardarne la velocità di deflusso;
- 3) Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgano acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D. Leg.vo 152/06, per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione;
- 4) le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente (DGR 3637/2002 e 1322/2006);
- 5) in caso di nuove lottizzazioni, prevedere dei volumi di invaso (con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) per la raccolta delle

acque piovane (bacino di laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo;

- 6) nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi grandi diametri;
- 7) le tubazioni in cls o ca a servizio dei sistemi di collettamento delle acque, nel caso in cui presentino pendenze inferiori allo 0.5%, dovranno essere obbligatoriamente posate su letto in calcestruzzo armato di idonea rigidità per evitare cedimenti delle stesse;
- 8) valutare l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

Il P.I. disciplina le aree in oggetto in coerenza con le disposizioni di seguito elencate:

- a) salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità idraulica dei corpi idrici;
- b) mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservando le dimensioni di ampia sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi;
- c) divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;
- d) eventuali ponticelli, tombinamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte e quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- e) rivestire imbocco e sbocco dei manufatti di attraversamento (tombini, sifoni) e le immissioni di tubazioni in fossi naturali con massi cementati o cemento armato: questo per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
- f) la continuità idraulica dei fossati mediante tombinamenti deve avvenire in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari;
- g) negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, per una quantità da precisarsi attraverso un'analisi della situazione morfologica circostante, e comunque non inferiore ai 30cm;
- h) negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali, sono vietati gli scivoli esterni per accesso ai garages, inoltre bocche di lupo, sfiati ecc. vanno disposti sempre con apertura superiore a una quota come definita al punto precedente;
- i) per le aree a difficoltà drenaggio, in particolare, salvaguardia/ripristino delle condizioni di:
- j) funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate);
- k) accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.

Il P.I. sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni dei consorzi di bonifica e della Autorità di Bacino, potrà ridefinire i limiti delle aree con periodico ristagno idrico rappresentati nella tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I.

Il P.I. individuerà, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate

di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione. Per gli interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il P.I. valuta anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli ATO.

art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

Il P.A.T. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio: sono rappresentate da:

- depuratori e fognature;
- metanodotti
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;
- fonti di possibile inquinamento da rumore.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del proprio P.I., individua i siti a rischio e si attiva, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

Per i siti oggetto, anche in passato, di procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, il P.I. disciplina normativamente ed individua cartograficamente i relativi ambiti, riportandone gli estremi nei certificati di destinazione urbanistica e comunicandone gli esiti all'ufficio tecnico erariale competente; in tali siti non sono ammessi nuovi interventi, fatti salvi quelli afferenti alla bonifica stessa, sino alla conclusione del procedimento ed all'avvenuta certificazione o presa d'atto della avvenuta bonifica, anche per stralci. Gli interventi su aree di bonifica sono subordinati ad uno studio geologico, sulla base di analisi di dettaglio in sito, che garantisca la compatibilità della trasformazione prevista.

Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 36/2003 e successive modifiche.

Il Comune prevede in sede di P.I. la nuova localizzazione o la rilocalizzazione in caso di attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica, dei siti di radioemissioni per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per le infrastrutture e i siti fonti di rischio va comunque prevista una fascia perimetrale costituita da specie arboree ed arbustive locali, per una profondità adeguata a garantire, nel suo pieno sviluppo, il mascheramento completo degli impianti e del sito, nonché adeguato filtro per l'attenuazione di rumori ed eventuali emissioni;

b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Il P.I., nel rispetto della L. 36/2001 e s.m.i., può individuare eventuali tracciati da trasferire e nuovi tracciati di progetto. Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede

esecutiva, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti o interrate in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento o, in alternativa, la modifica del tracciato;

- c) estrazioni. Il P.A.T. tutela le risorse estrattive locali e ne orienta l'utilizzo in sintonia con la vigente legislazione, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali, secondo il principio della sostenibilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Il P.A.T. valuta il consumo delle risorse non rinnovabili in relazione alle principali necessità di impiego espresse prioritariamente nel proprio territorio;

TITOLO III - TRASFORMABILITA'
capo I° - il territorio aperto

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)

Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:

- a) per il sistema naturalistico-ambientale:
 - il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
 - la tutela e il recupero della qualità ambientale;
 - la corretta fruizione pubblica delle aree;
- b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:
 - il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita;
 - il recupero prioritario dei centri storici;
 - la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;
 - la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e malghivo;
- c) per il sistema produttivo:
 - lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
 - la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;
- d) per il sistema della mobilità:
 - la ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, del sistema dei parcheggi e di interscambio;
 - l'idonea dotazione di servizi per contrastare le dinamiche di migrazione dei residenti;
- e) per il sistema turistico-ricettivo:
 - l'evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche;
 - l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e ciclabili comunali e sovra-comunali;
 - il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici.

Il P.A.T. viene impostato su tale sistema di obiettivi e lo traduce progettualmente, oltre che nella presente normativa, nella tav.4 della "Trasformabilità".

Le aree che, nelle tav.4a e 4b della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al Titolo 3°, Capo I della presente normativa, fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa.

Ove non espressamente previsto ed ammesso tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della S.A.U.T. previsti dal P.A.T.

Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base dell'atto di indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del 25/11/2008 Allegato A, che definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola".

Il P.A.T. del comune di Segusino dispone di 162.611mq di SAUT; in sede di PI il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

art. 16 - Rete ecologica locale

Fanno parte della rete ecologica locale:

- a) le aree nucleo ("core area", serbatoi di naturalità);
- b) le aree di connessione naturalistica ("buffer zone" e "aree di completamento delle aree nucleo");
- c) i corridoi ecologici (secondari);
- d) le aree di potenziale completamento della rete ecologica;
- e) i varchi.

Il PAT per la realizzazione e la conservazione della rete ecologica quale condizione alle trasformazioni ammissibili delle risorse, promuove i seguenti obiettivi generali:

- favorire la interconnessione ecologica del territorio;
- sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete, formando attorno ai centri abitati, quando possibile, una cintura verde;
- individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica;
- estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico;
- promuovere la gestione ecologica dell'agroecosistema;
- promuovere la realizzazione di passaggi e scale per consentire il transito di specie ittiche nei corsi di acqua in cui sono presenti manufatti di sbarramento;
- promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando azioni di tombinatura e la creazione di sponde cementificate;
- promuovere azioni al fine di preservare/recuperare gli ambienti carsici del territorio, in cui sono numerose le specie endemiche
- incentivare l'incremento della frazione di necromassa legnosa ed il numero di alberi lasciati invecchiare definitivamente al fine di contribuire all'aumento della biodiversità animale a tutti i livelli, fornendo siti di rifugio, di alimentazione e di riproduzione.

a) Le aree nucleo

Costituiscono le aree nucleo, le parti del territorio di ampia estensione a maggior contenuto di naturalità. All'interno delle core area le specie animali e vegetali mantengono popolazioni più stabili nel tempo, poiché sono presenti spazi ecologici ottimali. Tali aree sono già sottoposte a tutela dalla vigente legislazione in materia, e individuano i seguenti ambiti:

- SIC "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" (IT3230088)
- SIC "Monte Cesen" (IT3240003)
- ZPS "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" (IT3240024)
- ZPS "Garzaia di Pederobba" (IT3240034)
- IBA "Medio Corso del Fiume Piave" (055)

Il PAT recepisce quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e per tali aree incentiva:

- la realizzazione di misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio;
- l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate con elementi vegetazionali;
- la gestione dell'agricoltura indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva.

b) Le aree di connessione naturalistica

Le aree di connessione naturalistica (buffer zones ed aree di completamento delle core area) sono aree funzionali alle Aree Nucleo che si aggiungono in territori di sufficiente estensione e naturalità, che svolgono una funzione di protezione ecologica. Il PAT ha individuato 4 diverse aree buffer che circoscrivono i centri abitati sottoriportati, i quali costituiscono delle barriere infrastrutturali, oltre alle SP.28 e S.P.29:

- centro abitato Segusino
- centro abitato Stramare
- centro abitato Milies
- abitato Valpiana

Il PAT ha definito sulla base dello stato dei luoghi le buffer zones in quanto sono stati aggiornati i limiti delle aree urbanizzate, che alla data di adozione del PTCP non erano presenti in Tav. 3.1. In tali fasce tampone sono possibili interventi di naturalizzazione assumendo particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete ecologica, esistente.

Nel territorio è stata individuata, inoltre, un'area di connessione ecologica che non svolge solamente la funzione di protezione, ma anche quella di completamento delle aree nucleo, grazie alla sua connotazione faunistica di medio-elevato livello (area di completamento).

c) I corridoi ecologici

I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).

Il sistema di connessione viene integrato da aree di potenziale completamento della rete ecologica che permettono di connettere aree che altrimenti sarebbe scollegate per l'intensa urbanizzazione del territorio. Si tratta delle aree vincolate limitrofe ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (recepite nel D.Lgs 42/04 art. 142).

I corridoi ecologici indicati dal PAT sono:

- Torrente Riù
- Torrente Cengie

Riguardo ai corridoi ecologici e alle aree di completamento il PAT prevede:

- interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- percorsi e spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
- le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
- l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purchè di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
- i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
- le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
- la gestione dei boschi e delle foreste;
- il miglioramento/adequamento in sede delle infrastrutture viarie esistenti.

d) I Varchi

I varchi rappresentano delle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di occlusione.

Il PAT ha recepito il varco individuato dal PTCP di Treviso posizionandolo tra la SP.28 di Segusino, la S.P.29 e il percorso del fiume Piave, e ne ha individuato un secondo presso l'immissione tra il Torrente Riù al Fiume Piave.

Per la tutela dei varchi non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.

Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi, prevedendo interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni delle naturalità esistenti o potenziali, al fine di evitare la sua occlusione.

Il PAT per favorire le aree nucleo, le aree di completamento e i corridoi ecologici, richiama le tutele e le prescrizioni di cui all'art.39 del PTCP e prevede attraverso il P.I. di:

- a) conservare e valorizzare i boschi esistenti;
- b) limitare l'avanzamento del bosco circostante in zone di arbusteti e praterie ad alta-media idoneità faunistica;
- c) in presenza di rischio idrogeologico, previa puntuale verifica, incrementare la naturalità diffusa per il tramite di interventi di ingegneria naturalistica nelle zone di arbusteti e praterie a bassa idoneità faunistica;
- d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d'acqua;
- e) definire i livelli di idoneità faunistica all'interno di queste aree e dettare norme differenziate secondo il livello di idoneità differenziati, incentivando la riqualificazione del livello più basso effettuando eventualmente analisi di ulteriore dettaglio, considerando anche le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), individuate dalla Provincia attraverso il Piano Faunistico Venatorio.

Per le direttrici di permeabilità verso l'esterno sono da incentivare accordi finalizzati a progetti condivisi con la Provincia ed i Comuni confinanti.

Nelle Aree Nucleo, nelle aree di completamento delle aree nucleo, nonché ove si rilevano, in prossimità dei siti SIC e ZPS, buffer zones o aree di potenziale completamento della rete ecologica, i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA).

Per i corridoi ecologici e per le buffer zones o nelle aree di potenziale completamento delle rete ecologica distanti dalle core area, dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento.

L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.

Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

Sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli per le aree nucleo, le aree di completamento ed i corridoi ecologici, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:

- a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- b) cedere con turni più brevi di 35 anni;
- c) formare nuovi sentieri;
- d) realizzare nuove edificazioni sparse;

In dette aree sono ammessi solamente:

- a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali;
- b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
- c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
- d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
- f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- g) realizzazione di siepi e fasce boscate.

Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

Non sono consentite le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio, e possono venir opportunamente ammesse le attività di agricoltura non intensiva, le attività agrituristiche, i centri di didattica ambientale e le attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio si incentiva per le aree di potenziale completamento la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle core area.

Con la redazione del P.I. saranno inoltre aggiornati gli elementi della rete ecologica prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agro-forestale e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione verso tecniche agricole e forestali a minore impatto ambientale.

La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti e ai "serbatoi di naturalità" (ambiti di golena, aree boscate, ...).

Il P.A.T. favorisce la lotta biologica e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, anche attraverso il recupero - mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.

Gli interventi previsti in sede di P.I., ed ammessi dal P.A.T., faranno riferimento alla relativa unità paesaggistica di cui all'art.5 delle presenti norme, in modo tale da valorizzarne le specificità e definendo eventuali modalità di mitigazione ambientale coerenti con il relativo contesto paesaggistico; il grado di tutela sarà inoltre rispettoso (fatte salve normative sovraordinate) del valore ecologico delle aree in oggetto.

La realizzazione delle opere di compensazione a seguito di interventi in aggravio al carico ambientale determinato dall'apertura di nuove cave, da nuova infrastrutturazione della zona agricola, da interventi di nuova edificazione nonché ogni altro intervento che riduca il valore ecologico del territorio, dovrà avvenire prioritariamente nella medesima Unità di Paesaggio, preferibilmente all'interno degli ambiti della rete ecologica o lungo il corso dei fiumi o dei torrenti. Il P.I. potrà definire forme di garanzia fidejussoria per l'esecuzione delle compensazioni ambientali, qualora non vengano realizzate prima dell'intervento nonché

i casi in cui sarà possibile prevedere la monetizzazione delle compensazioni per ottenere risorse volte alla realizzazione di interventi indicati nel Rapporto Ambientale del P.A.T. alla parte quinta.

art. 17 – Parchi e aree protette

Il P.A.T. riconosce all'interno del proprio territorio l'area a parco prevista dalla normativa nazionale (L. n. 67/1988) e regionale (DCR n. 250/1991, l.r. 11/2004 n.11 artt.13 e 19, l.r. n. 40/1984), identificata nell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale "Monte Cesen".

Relativamente a tale area il P.A.T. prescrive che si applichino le disposizioni di progetto, fatte salve le norme di salvaguardia del vigente PTRC. A seguito dell'approvazione del nuovo PTRC adottato (DGR n. 372/2009) ed alla decadenza dell'attuale salvaguardia, le aree potranno essere oggetto di una variante al P.A.T. per ridefinirne i valori di interesse storico-culturale e naturalistico-ambientale, nonché le attività e gli interventi compatibili. In tale sede è opportuno il coordinamento con i Comuni contermini interessati dalla medesima perimetrazione.

Il P.A.T. perimetra l'ambito da assoggettare a Parco di interesse comunale della Riù ai sensi della l.r. 40/1984 con perimetrazione definitiva da formalizzare in sede di P.I.; le attività ammesse saranno coerenti con i necessari gradi di tutela naturalistica e con le previsioni normative del P.A.T.

art. 18 - Il Bosco

I boschi, come definiti dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive integrazioni e modificazioni, sono individuati dal P.A.T. in Tav.1- Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale.

I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione di bosco.

Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate.

Gli interventi sulle superfici boscate di proprietà privata dovranno essere eseguite in conformità alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", in attesa dell'approvazione del Piano di Riordino Forestale.

Sono vietate le conversioni dei boschi di alto fusto in ceduo, o dei cedui composti in cedui semplici.

Per i boschi esistenti sui versanti ripari dei corsi d'acqua sono consentite le sole opere di manutenzione e di reimpianto, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia.

Per il miglioramento della superficie boscata è di notevole importanza l'applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di Riordino Forestale, in quanto esso riveste:

- a) una funzione normativa finalizzata a dettare le norme di utilizzazione della foresta da parte dei proprietari boschivi e a individuare le situazioni più significative per le quali, ai sensi del successivo art. 19, è autorizzabile il recupero ai fini produttivi primari senza l'attivazione di misure compensative;
- b) una funzione conoscitiva con lo scopo di fornire un quadro aggiornato sui dinamismi evolutivi della foresta, sullo stato dendrocronologico, strutturale e fitosanitario della stessa, e indicando le aree prioritariamente bisognose di azioni di miglioramento boschivo. In questo contesto i piani di riordino forestale permettono l'aggiornamento della base conoscitiva della Carta Forestale Regionale e degli Inventari Forestali Regionali, nonché possono costituire supporti tecnico-conoscitivi per la valutazione di possibili aree di rischio idrogeologico.

I piani di riordino forestale, come previsto dalla vigente normativa, sostituiscono le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e le infrazioni alle discipline di piano sono punite in base alle stesse PMPF vigenti; per gli argomenti non specificatamente trattati nei piani di riordino forestale valgono le norme riportate nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti.

Il P.I., provvederà ad individuare, tutelare e valorizzare puntualmente le zone boscate in conformità con gli indirizzi dettati dalla normativa in materia forestale, integrando le previsioni e le indicazioni del P.A.T. sulla base di un quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

Nelle zone boscate sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale previa autorizzazione delle autorità competenti.

E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della L. 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Le superfici che, alla data di redazione del P.A.T., sono governate a bosco da almeno 25 anni si intendono "boschi di antico impianto". Si tratta di aree che il Piano intende tutelare, a prescindere dalla composizione tipologica e dalla forma di governo, riconoscendone le funzioni ecologica, paesaggistica, produttiva e socioeconomica.

Per tutte le tipologie di bosco di antico impianto è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici, ricreativi e produttivi.

Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate.

Il P.I., all'interno delle aree boscate, provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali.

Gli interventi ammissibili nelle aree boscate (ivi compresa l'eliminazione, la riduzione e la riconversione colturale in seminativo, frutteto, ecc.) saranno definiti in dettaglio in sede di P.I., nel rispetto della l.r. 11/2004, della l.r. 52/1978, della vigente normativa in materia, e secondo gli indirizzi del precedente art. 8 e della relazione agronomica del P.A.T..

Per gli ambiti boscati di antico impianto si prevede anche che gli interventi che ne possano compromettere la consistenza o la struttura siano sempre eseguiti con attenzione agli spazi di intervisibilità, cercando di favorire la permanenza di quinte arboree; con riferimento alle utilizzazioni a fini produttivi, è necessario valutare il posizionamento di eventuali funi per l'esbosco, in relazione all'eventuale impatto sul paesaggio.

Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti) sia per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità alle esigenze di sicurezza.

In tutte le aree boscate il P.I. potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificarne il perimetro e proporre adeguate modifiche in relazione alla scala di lettura previo il parere degli organi competenti e nel rispetto della vigente legislazione. Tali modifiche, come quelle derivanti dall'applicazione di perimetri di maggior dettaglio conseguenti all'approvazione di piani di riordino e riassetto forestale non costituiscono variante al P.A.T..

art. 19 – Neoformazioni e condizioni di non boscosità

All'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, con i quali si intendono le aree boscate costituite o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa negli ultimi decenni. Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché applicabilità e modalità di interventi di taglio e di ripristino colturale nelle stesse sono definiti alla l.r. 52/1978 ed alla D.G.R. 1300/2011 e s.m.i..

Per tali aree si prevede:

- che siano sempre da acconsentire, e in linea di massima da incentivare, gli interventi rivolti al controllo dell'avanzata del bosco, soprattutto quando questa sia avvenuta a scapito di prati o sia in prossimità dei centri abitati e degli ambiti a coltura agraria o specializzata, fatte salve esigenze di protezione e tutela a fini idrogeologici ed idraulici;
- che nelle altre situazioni, in particolare alle quote maggiori, laddove non siano interessate da pascoli o situazioni di particolare pregio ambientale, si possa assecondarne l'evoluzione naturale.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni riparie che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, costituiscono importanti formazioni a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.

art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive

Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.

Su queste aree il P.A.T. promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione, l'introduzione o il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale.

Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico.

Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e dà supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.

Il P.A.T. incentiva la riconversione alla coltura orticola, frutticola e comunque di colture tradizionali e D.O.P. di aree attualmente a prevalenza prativa.

Per il patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, il P.A.T. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.

In consonanza a quanto previsto agli artt. 18,20,21 del PTCP il P.A.T. individua alla tav. 4 le zone agricole di "particolare pregio" e per esse definisce al successivo art. 21 una particolare disciplina di intervento. Tali aree sono rappresentate da:

- ambito dei pascoli di alta quota;
- ambito dei prati stabili;7
- ambito dei vigneti di Segusino.

Il P.I., sulla base di specifiche analisi, ed in conformità a quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e con DGR n. 3650 del 25 novembre 2008 e s.m.i., provvede a disciplinare gli allevamenti non intensivi e gli allevamenti domestici:

- definendo le caratteristiche e i parametri delle due tipologie;
- stabilendo le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
- indicando le eventuali possibilità di insediare eventuali nuovi allevamenti, in rapporto alla tipologia ed alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;

- prevedendo la possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti, o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio;
- individuando gli edifici soggetti a eventuale demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).

Rispetto a tali criteri il P.I. può inoltre individuare e aggiornare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti, e conseguentemente:

- indicare accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

art. 21 - Edificabilità in zona agricola

Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche:

- a) promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente montano e definisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale ed infrastrutturazione del territorio rurale;
- b) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
- c) ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi residenziali e produttivi in funzione dell'attività agricola, disincentivando al contempo la realizzazione di insediamenti isolati in territorio agricolo;
- d) favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni culturali, paesaggistiche ed ambientali.

Il P.I. verifica puntualmente la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:

1. l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:
 - edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono;
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
 - disponibilità di un idoneo accesso veicolare;
 - collegamenti alle reti di approvvigionamento e smaltimento ovvero impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc;
2. l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:
 - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;

- disponibilità di un idoneo accesso veicolare, anche da viabilità vicinale o silvo-pastorale e, in caso di accesso inidoneo, fatti salvi interventi entro un massimo di 50 ml da viabilità silvo-pastorale esistente o prevista, impegno a non richiedere adeguamenti viari;
 - impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento.
3. la **rilocalizzazione** di edifici in zona agricola è ammessa con le modalità definite dal P.I. in funzione del recupero delle aree coltivabili e della maggior tutela delle aree "di particolare pregio". A tal fine, con l'esclusione degli edifici con valore storico-ambientale di cui all'art. 43 c.1° lett. a) della l.r. 11/2004 o di volumi oggetto di ulteriori e specifiche tutele, i volumi isolati esistenti in zona agricola limitatamente alle A.T.O. n.2 e n.3 potranno essere rilocalizzati:
- in accorpamento ad altri edifici in zona agricola qualora il volume da accorpare sia minore di quello di destinazione;
 - entro un ambito di 25 ml da altri edifici in zona agricola qualora il nucleo di destinazione preveda una cubatura complessiva esistente almeno doppia rispetto a quella dell'edificio isolato in oggetto;
 - entro gli ambiti di ridefinizione del margine delle aree di urbanizzazione consolidata di cui al successivo art.30 solo se la destinazione d'uso dei volumi da rilocalizzare sia residenziale.
- Gli interventi di rilocalizzazione, qualora interessanti aree esterne agli ambiti di ridefinizione del margine, sono ammissibili solo qualora paesaggisticamente compatibili e rispettosi dei disposti di cui al precedente art.16.

Il P.I. inoltre:

- a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti individuate alla tav. 3 limitando gli interventi che possano nuocere al miglior svolgimento delle relative attività;
- b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
- c) potrà consentire limitati ampliamenti funzionali alla fruizione pubblica e turistica e all'adeguamento funzionale ed igienico sanitario degli edifici residenziali;
- d) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- e) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
- f) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali provvedendo altresì a definire le tipologie esistenti e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
- g) indirizza la nuova edificabilità preferenzialmente in prossimità o in adiacenza ai fabbricati esistenti, all'interno dell'ambito aziendale, salvaguardando il territorio agricolo produttivo;
- h) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 23;
- i) definisce, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato;
- j) disciplina la tipologia edilizia dei piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04, e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo o nelle radure;
- k) per gli interventi di rilocalizzazione:
 - prevede specifiche disposizioni per assicurarne la tutela degli aspetti paesistici ed architettonici;
 - favorisce interventi finalizzati alle attività ricettive, extralberghiere e produttive comunque connesse alla promozione e sviluppo delle produzioni locali;

- può prevedere il ricorso a interventi convenzionati o perequativi comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 3);
 - l) può subordinare il cambio di destinazione alla riduzione e ricomposizione, anche tipologico ed architettonica, della volumetria originale;
 - m) disciplina la nuova realizzazione di serre fisse, escludendone la costruzione in aree produttive, e ammettendole in area agricola qualora venga prevista una mitigazione con fascia di alberatura autoctona;
 - n) prevede l'integrazione della viabilità silvo-pastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive e rurali, consentendone comunque anche usi pedonali e cicloturistici funzionali alla valorizzazione complessiva del territorio;
 - o) può modificare la perimetrazione del consolidato di cui agli artt. 29 e 30 per riclassificare in zona agricola volumi e strutture di aziende agricole esistenti localizzate sui bordi del consolidato stesso;
 - p) disciplina la tipologia edilizia dell' "altana in legno" funzionale all'osservazione della fauna e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo, boscato o nelle radure secondo quanto ammesso dalla l.r. 12/2012:
 - q) potrà prevedere disposizioni aggiuntive secondo quanto ammesso dalla normativa regionale e provinciale vigente.
- Fino all'adozione del primo P.I. sono applicabili i disposti di cui alla l.r. 18/2006.

Zone agricole di "particolare pregio"

In tali aree, individuate ai precedenti artt. 8 e 20 e nella tav.4:

- a) non è ammessa la costruzione di nuovi edifici né la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli;
- b) sono ammessi unicamente interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione come previsti ed ammessi dalla l.r. 11/2004 e dalle presenti norme;
- c) è favorita ed incentivata prioritariamente la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento di credito edilizio.

Strutture agricolo-produttive

La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo alla vigente normativa sovraordinata.

Non è ammessa l'installazione di serre fisse per la coltivazione all'interno degli elementi della rete ecologica comunale come definita all'art.16.

Destinazioni d'uso

Per i fabbricati con strutture inidonee e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.

Il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti.

Tra le destinazioni possibili è privilegiata la funzione residenziale stabile; sono inoltre possibili le attività di agriturismo e la commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive del tipo Bed & breakfast o simili e di ristorazione, al fine di promuovere

un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti., nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e tipici.

Sono pertanto considerate compatibili e vengono promosse le destinazioni d'uso connesse alla ricettività agrituristica e quelle commerciali connesse alla vendita dei prodotti agricoli aziendali nell'ottica del recupero delle coltivazioni e dei prodotti tipici nonché della filiera alimentare corta e delle politiche di valorizzazione delle eccellenze alimentari quali "deco", "slow food" ecc.

Il cambio di destinazione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo in residenza stabile è ammesso a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile.

Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni. In ogni caso il terreno esaurisce la propria capacità edificatoria e non è computabile ai fini dell'edificabilità ai sensi della l.r. 11/04.

Ambiti silvo-pastorali

Sulle aree fortemente compromesse agli usi silvo-pastorali o agro-produttivi per effetto del totale abbandono e non recuperabili ai fini produttivi sono ammessi unicamente interventi sull'edificato esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi degli art.18 e 19 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola.

Malghe

Nelle aree boscate e nelle aree a prato pascolo non è consentita la nuova edificazione, fatte salvi gli interventi conseguenti all'attuazione dei Programmi Complessi di cui all'art.34, nonché gli interventi relativi a malghe e rifugi, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004.

Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa la regolazione della realizzazione delle malghe intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:

- dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della L.R. 11/04;
- dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti con il rispetto delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di P.I..

Il P.A.T. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.

Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (l.r. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 35.

Gli interventi di recupero dovranno preferibilmente prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui ai precedenti artt.18 e 19 ed eventualmente, previo parere dell'autorità competente e nel rispetto dei vincoli sovraordinati, con interessamento di boschi di antico impianto.

Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti qualora aventi i requisiti definiti dall'art. 25, comma 1, lett. f) della l.r. 33/2002 relativa alle attività ricettive in residenze rurali.

Modesti manufatti

Il Comune disciplina nel P.I. la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi.

Accessibilità ai fabbricati rurali

L'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, deve avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati. Sono fatte salve per il P.I. le disposizioni di cui all'art. 38.3.

Le aree esterne al consolidato, qualora non diversamente normate, si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art.18.

capo II° - disciplina delle aree urbanizzate

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a:

- perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
- adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
- adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
- favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.

A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del P.I. ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del P.I. è a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi P.I..

Il dettaglio che specifica i casi con "perequazione strutturale", definita dal P.A.T. in quanto strategica e prescrittiva, o "perequazione operativa", definita dal P.I. in quanto di carattere maggiormente gestionale; le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", oltre che - per la "perequazione operativa" - "diretta") vengono determinate dal P.I. secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione	
Tipo	Modalità
<p>Strutturale</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone di espansione previste dal P.I. in conformità alle linee preferenziali di sviluppo insediativo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi o ad altri atti di 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative

<p>programmazione negoziata</p>	<p>periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato.</p>
<p style="text-align: center;">Operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento di ambiti di consolidato; - interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo; - piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata; - interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato; - di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Agricola. I nuovi interventi vengono convenzionati al fine di attivare e/o riattivare produzioni agricole tipiche con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla coltivazione dell'orzo. - Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). Le caratteristiche dell'accordo sono parametrize da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.

Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:

- 1) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;

- 2) tramite bandi ricognitivo finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T. ;
- 3) a seguito di proposte da parte di privati, Enti, Associazioni, Stake-holders che evidenzino un significativo interesse pubblico.

La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente punto 1) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui al precedente punto 2) e 3) per la perequazione operativa ed in ogni caso escludendo corrispettivi di beneficio pubblico superiori al 50% del valore dell'intervento.

Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

- identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
- interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 24.

Il P.A.T. non individua significativi elementi di degrado alla scala di piano. Qualora, in sede di P.I. vengano censite, anche in zona agricola, opere incongrue o elementi di degrado valgono i contenuti di cui al presente articolo.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il P.I. definisce:

- a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:
 - in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invariants previsti alle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T.;
 - di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T.. ai sensi dell'art.43 c.1° della l.r. 11/2004;
 - di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola o degli insediamenti in zona impropria;
 - di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;
 - di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
 - altre fattispecie coerenti con gli obiettivi e le finalità del P.A.T. di cui ai precedenti artt. 2 e 15;
 - di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche; non sarà riconosciuto alcun credito edilizio per gli edifici che verranno costruiti in zona non idonea;

- di demolizione delle costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette;
- b) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
- c) i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- d) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal P.I., determinando le necessarie quote di riserva.

art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il P.I. definisce:

- a) per ciascun A.T.O., i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
- b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

Il P.A.T. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei singoli A.T.O., fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 mq/ab. e per il verde pubblico di 10 mq/ab.

Il P.A.T. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. Sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) aree per attività di interesse comune, scuole e parcheggi; l'incremento della dotazione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizzato a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti;
- b) aree a verde pubblico attrezzate destinate alla libera fruizione quali aree per sosta, percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive all'aperto. Fanno parte di tale categoria le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI che vengono computati, ai fini del calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie.

Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, si dovrà contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.

Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi di interesse collettivo sono suddivise in servizi di interesse comune ed a parco/gioco/sport, ed individuate nella tav.4; per esse il PI:

- ne precisa la localizzazione;
- definisce l'eventuale obbligo di strumenti attuativi per la realizzazione delle nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti;
- disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste;
- disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, prevedendo la contemporanea individuazione di altra area sostitutiva a servizio pubblico di superficie almeno equivalente;
- conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti;
- individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
- indica gli interventi da operare attraverso l'utilizzo di Programmi Complessi, perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, definendone le modalità;
- disciplina la possibilità di permutazione delle aree a servizi nel rispetto delle quantità complessive previste.

Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi;
- determina i parametri urbanistici ammissibili;
- prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
- prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
- determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallo;
- garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori.

Le aree a standard vengono computate in termine di superficie e non concorrono al dimensionamento del P.A.T. in termini di cubatura.

Criteri generali di dimensionamento. I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun A.T.O. rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.

Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:

- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.42;
- nel rispetto dei dimensionamenti previsti per ciascuna A.T.O. secondo quanto previsto all'allegato A alle N.T.;
- nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.

Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.

Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun A.T.O. dalla presente normativa.

Nelle aree di espansione il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.

I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna A.T.O. all'Allegato A.

Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per ciascuna A.T.O. possono essere variati dal P.I. nel rispetto del totale generale previsto.

I trasferimenti di capacità edificatoria di analogo tipo fra differenti A.T.O. sono consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'ATO di destinazione del trasferimento con un minimo garantito di mc. 2.500.

Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.:

- aumenti di volume degli edifici esistenti fino al 15% e comunque con un massimo di 150 mc per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche;
- aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e qualora renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;
- gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 13/2010 e s.m.i. fino alla sua vigenza.

Il P.I. potrà prevedere, per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.

Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.

Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, limiti di ridefinizione del margine secondo quanto previsto ai successivi artt. 29 e 30; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 41.

Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.

La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali o da privati se in regime convenzionato, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto di norme e vincoli sovraordinati, nonché la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

art. 26 - Centri storici e nuclei di antica formazione

Il P.A.T. definisce nella Tav. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base della l.r. n.80/1980.

Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:

- a) i grandi alberi e la vegetazione tipica;
- b) le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e testimoniale;
- c) i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli spazi comuni in pietra ecc.

Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.

La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.

I criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, così come indicati nell'allegato "Centri Storici", sono da intendersi come "atti di indirizzo" e possono essere ricalibrati, in sede di P.I., con opportuna relazione tematica.

Sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo sull'edificato esistente;
- c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
- e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, che entro il limite del centro storico non potrà superare il 15% del volume esistente subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;
- f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.

Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per i perimetri (unità edilizia, unità minima d'intervento, P.U.A. o altro) definiti dal P.I. stesso in funzione delle singole fattispecie territoriali.

Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:

- (1) "restauro filologico", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale per le quali si debba prevedere il mantenimento od il recupero integrale delle caratteristiche originarie;
- (2) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
- (3) "restauro propositivo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di valore storico, architettonico ed ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore;
- (4) "restauro parziale" nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per elementi parziali;

- (5) "ristrutturazione parziale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale;
- (6) "ristrutturazione globale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale;
- (7) "altri interventi", non ricompresi nelle precedenti classi.

Il P.I.:

- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e definendo in dettaglio la specifica disciplina di ciascuna classe; fino ad intervento da parte del P.I. rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dai vigenti P.R.G. ai sensi della l.r. n. 80/1980;
- potrà adottare criteri di tutela differenziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 c.2 lett. e) della l.r. 11/2004 con la finalità di rendere più operativi ed adeguati gli interventi di salvaguardia degli impianti urbanistici, architettonici, paesaggistici e testimoniali meritevoli;
- nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume; tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi. In particolare il P.I. prevede inoltre:
 - a) la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato quali ad esempio: siepi, muretti a secco, antichi percorsi;
 - b) la conservazione e il recupero dei prati, soprattutto negli ambiti circostanti i centri storici;
 - c) la riprogettazione di tutti gli elementi di arredo, recinzioni, ecc., che non trovano riscontro nella tipologia storica locale;
 - d) il corretto inserimento tipologico architettonico dei corpi illuminanti stradali;
 - e) il mascheramento dei cassonetti e il loro posizionamento in ambiti idonei, lontano da edifici e luoghi di pregio;
 - f) l'interramento delle linee elettriche, telefoniche e di illuminazione pubblica, compresa la rimozione dei pali relativi a quelle dismesse ;
 - g) la realizzazione di pavimentazioni diversificate tra sede stradale principale e slarghi (posteggi, ingressi, fermate autobus, ecc.);
 - h) la rimozione, o l'eventuale ristrutturazione, dei manufatti realizzati con materiali precari e incongrui (quali box in lamiera), tali da arrecare danno visivo a ambientale al paesaggio;
 - i) l'eliminazione delle insegne e dei cartelloni pubblicitari impattanti;
 - j) la ricomposizione cromatica degli edifici, da eseguirsi caso per caso previa specifica ricerca storico scientifica.
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. o emergenti da successive indagini di dettaglio;
- può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
- prevede la predisposizione di appositi "Piani colore" sia per gli edifici storici che di più recente edificazione favorendo comunque il mantenimento delle murature tradizionali in sasso a vista;
- preciserà un'adeguata disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree, degli elementi di disturbo visivo, e di mantenimento dei cono visuali di pregio;

- potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano e valorizzino il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento ;
- favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
- favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso procedure che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei piccoli centri

Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri minori di Riva Grassa, Riva Secca, Col Lonc, Milies, attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenere la residenzialità dei piccoli centri.

E' consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza.

All'atto di rilascio del certificato di agibilità viene riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, compatibile con il grado di protezione dell'edificio, ovvero attraverso il credito edilizio.

Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1° ricada all'interno dei centri storici della Tavola 4, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato.

Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

art. 28 - Ricettività

Il P.A.T. riconosce la ricettività, in particolare la ricettività diffusa a bassa intensità finalizzata ad una valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale, come elemento strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi fondamentali relativi al settore turistico in particolar modo per quanto riguarda i percorsi ciclabili ed equestri oltre al turismo ambientale/naturalistico o di transito lungo il sentiero Europeo E7.

Con tali finalità il P.A.T. definisce le seguenti prescrizioni da recepire e definire in dettaglio da parte del P.I. :

- a. il P.A.T. prende atto nella mancanza di strutture alberghiere nel territorio comunale consentendone l'eventuale nuova attivazione secondo la disponibilità volumetrica ammessa nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidato e di ridefinizione del margine.
Ogni intervento di edificazione, ampliamento, cambio di destinazione finalizzato all'offerta turistica alberghiera sarà soggetto a forme di convenzionamento atte a garantire un'ideale persistenza e livello qualitativo nel tempo delle nuove iniziative; ,
- b. il P.A.T. favorisce gli interventi relativi al potenziamento ed adeguamento dell'offerta turistica extralberghiera e di ricettività minore identificandola come quella più compatibile con le caratteristiche e la tradizione del territorio; è pertanto esclusa in quanto non adeguata in riferimento alla realtà turistica territoriale ed alla sua strategia di sviluppo la forma ricettiva rappresentata dalle

residenze turistico-alberghiere da sostituire con forme maggiormente tutelanti rispetto alla compiuta utilizzazione delle volumetrie ed all'integrazione economica con le filiere produttive agricole;

- c. prevede che nuove volumetrie ad uso ricettivo si integrino nel contesto edilizio esistente o comunque rappresentino un elemento di arricchimento architettonico e siano tese alla massima sostenibilità ambientale sia dal punto di vista edilizio che dell'utilizzo delle risorse energetiche;
- d. individua le funzioni connesse all'offerta turistica, ed in particolare quella ricettiva e di ristorazione, come possibili destinazioni prioritarie in caso di recupero di aree ed edifici dimessi anche in zona agricola;
- e. prevede la possibilità ordinaria di adeguamento e di miglioramento qualitativo della ricettività in ambiente montano attraverso il ricorso alle disposizioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al successivo art. 34.
- f. favorisce "l'albergo diffuso" come forma di ricettività a basso impatto ambientale che valorizza l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi. Nel caso di intervento all'interno dei Programmi Complessi, accanto a specifiche forme perequative premiali, i relativi interventi potranno accedere ad una premialità con la maggiorazione del 20% della volumetria destinata alla specifica funzione che potrà essere ricollocata, anche con diversa destinazione, in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato.

art. 29 - Aree ad urbanizzazione consolidata

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.

In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme.

Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il P.I.:

- a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata;
- b) verifica l'effettiva disponibilità sul mercato edilizio delle abitazioni non utilizzate e di quelle già autorizzate;
- c) prevede nuove aree di sviluppo insediativo residenziale qualora la disponibilità di edifici abitativi scenda sotto il 10% dei volumi abitativi utilizzati da residenti, definiti sulla base della verifica di cui al precedente punto;
- a) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
- b) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
- c) privilegia le trasformazioni urbanistiche con minore impatto infrastrutturale ed ambientale al fine di tutelare la rete ecologica comunale;
- d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;

- e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
- f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
- g) individua aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e per l'intervento mediante Programmi Complessi in aggiunta a quelle eventualmente previste dal P.A.T. nel rispetto del dimensionamento delle relative A.T.O., della S.A.U. ammessa e della presente normativa;
- h) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
- i) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
- j) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
- k) valuta, in base alla domanda, la previsione di interventi da attuare attraverso interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, con particolare riferimento a quanto previsto ai successivi artt. 30 e 34;
- l) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;
- m) può ridefinire il margine del consolidato per tener adeguatamente conto di una distanza minima di 5,0 ml da edifici esistenti e del cambio di scala della cartografia;
- n) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art.26;
- o) perimetra nelle aree segnalate alla tav. 1 gli originari azzonamenti di tipo "A" e "B" al 1985, al fine dell'applicazione dei disposti delle aree di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- p) prevede il computo della SAU in riferimento al rispetto dei limiti normativi di consumo massimo secondo quanto previsto dal P.A.T. ed in conformità alla normativa regionale vigente, tenendo in considerazione anche gli interventi di cui al successivo art. 30.

art. 30 – Ridefinizione del margine

Il P.I. può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite di 30 m (50 m per servizi a standard) nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole.

Le ridefinizioni di cui al precedente comma:

- a) dimensionano gli interventi in funzione della disponibilità volumetrica ammessa dall'ATO di appartenenza;
- b) non sono ammesse sui fronti viari di competenza provinciale se esterni ai centri abitati;
- c) non possono oltrepassare i "limiti di ridefinizione del margine" dettati da motivazioni di carattere morfologico e storico-paesaggistico ed i "limiti fisici della nuova edificazione" dettati da motivazioni di controllo della SAU utilizzabile ove presenti sulla tav.4;
- d) sono in ogni caso subordinate al rispetto dell'art.12;
- e) valutano, in sede di definizione delle priorità di intervento, la salvaguardia delle preesistenze culturali e naturalistiche significative, l'integrazione degli interventi nell'ambito insediativo, culturale e naturalistico, il minore impatto infrastrutturale ed ambientale, la riqualificazione e recupero di ambiti degradati o da riconvertire, l'assenza di inquinamento elettromagnetico;

- f) prevedono di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto e garantiscano la necessaria dotazione di opere di urbanizzazione e delle altre opere di pubblico interesse;
- g) possono comportare la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento;
- h) in carenza di dotazione di opere di urbanizzazione o in caso di interventi che richiedano un adeguamento od un miglior inserimento nel contesto possono prevedere gli specifici strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati, ecc.);
- i) privilegiano la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed eco-compatibile di cui all'art. 40.

art. 31 - Limiti fisici alla nuova edificazione

Il P.A.T. individua i limiti fisici alla nuova edificazione in funzione della propria strategia di trasformazione urbanistica, con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e alla salvaguardia dei valori ambientali.

Tali limiti non possono essere superati né dagli interventi previsti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo né dalle modifiche delle perimetrazioni di cui agli artt. 29 e 30.

Nel caso di limite fisico e paesaggistico i nuovi interventi prospettanti, nel caso in cui il P.I. dovesse accertare possibili incidenze negative sull'ambiente, esso prevede la possibilità di mitigare o compensare i nuovi interventi a tutela delle qualità paesaggistiche ed a scopo di mascheramento ambientale con adeguate opere di mitigazione ambientale, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

art. 32 – Aree Produttive Ampliabili

Il P.A.T., in conformità all'art.12 del PTCP, individua nel completamento dell'area produttiva esistente compresa fra viale Italia e la s.p. 28, l'unico aggregato insediativo a destinazione produttiva.

In tale area il P.I. dovrà distinguere l'ambito funzionale destinato alle attività produttive e l'ambito funzionale destinato alle attività di tipo commerciale/direzionale, basandosi sull'analisi delle preesistenze sia interne che contigue all'area definendone perimetrazione e normativa. Tali ambiti, in ragione anche della relativa dimensione, dovranno essere caratterizzati con idonei servizi ed infrastrutture separate, evitando ovunque possibile la commistione di funzioni e flussi nella medesima area.

Le destinazioni d'uso ammesse, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, deposito, commerciali, sono anche per attività terziarie a servizio totale o parziale dell'ambito produttivo.

Non sono ammesse nuove attività a rischio di incidente rilevante né attività della grande distribuzione.

L'area potrà ospitare il trasferimento delle attività produttive in zona impropria, anche con l'utilizzo di crediti edilizi.

L'ampliamento dell'area deve escludere il prelievo idrico diretto di acqua dalla falda, attivare le soluzioni tecniche atte a garantire il regolare deflusso delle acque e garantire la permeabilità dei terreni tramite l'uso di materiali drenanti per le superfici scoperte.

Il P.I., in conformità ai limiti quantitativi previsti dal P.A.T., definirà inoltre:

- a) la delimitazione della zona e i limiti quantitativi (indici e standard), con indici di copertura massimi e modalità di intervento tali da garantire le espansioni future delle singole attività sulle proprie aree di insediamento;
- b) le eventuali modalità relativamente alle altezze massime degli edifici, ammettendo specificamente la realizzazione di edifici multi-piano, con l'esclusione di funzioni lavorative agli eventuali piani sotterranei;
- c) la suddivisione in eventuali zone territoriali omogenee;
- d) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
- e) le caratteristiche della fascia verde di filtro prevista dal P.A.T. di separazione dalla zona urbana;
- f) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse privilegiando la ricerca di un fronte edilizio coordinato verso la s.p. 28;

- g) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati ecc.) garantendone il coordinamento;
 - h) i criteri per la promozione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile di cui all'art. 40;
 - i) le opere di riduzione degli impatti complessivi anche secondo quanto previsto dal P.T.C.P.;
 - j) il riutilizzo delle acque depurate;
 - k) il recupero delle acque piovane secondo opportune modalità di raccolta;
 - l) l'eventuale scarico delle acque in un corso d'acqua solo a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore;
 - m) l'utilizzo, ove non previsto l'uso di inquinanti, di materiali drenanti ed assorbenti nelle superfici scoperte (es. parcheggi, cortili);
 - n) eventuali quote minime di superficie produttiva da destinare ad attività operanti nell'ambito della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti locali;
 - o) la disciplina, caratteristiche e tipologia delle medie strutture commerciali;
 - p) favorire l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.34, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale.
- Per quanto non previsto si richiamano i disposti dell'art. 15 del PTCP.

art. 33 - Altre aree ed insediamenti produttivi

La rimanente area produttiva localizzata sul fronte est di viale Italia è classificata come non ampliabile. Per essa il P.I. definirà le possibili destinazioni di riconversione in funzione del contesto urbano e dell'accessibilità, prevedendo un'apposita disciplina fino alla sua riconversione secondo quanto previsto all'art. 13 c.4° del PTCP; in particolare il P.I. può prevedere, compatibilmente con gli obiettivi di sostenibilità del P.A.T., progetti di ristrutturazione urbanistica funzionali alla riconversione degli insediamenti esistenti nelle nuove destinazioni, anche interessando aree agricole adiacenti.

Per quanto non previsto si richiamano i disposti dell'art. 15 del PTCP.

Per le attività produttive localizzate all'esterno delle aree produttive ampliabili e non ampliabili il PI:

- a) verifica puntualmente le "attività in zona impropria" presenti in tav.4 e riprese dal vigente P.R.G., già soggette ai disposti di cui alla l.r. 11/1987 o precedenti, riclassificandole a tutti gli effetti in zona urbana qualora ne siano cessate le condizioni di attività;
- b) individua eventuali nuovi casi di attività esistenti in zona impropria, sia all'interno dell'urbanizzato consolidato che in zona agricola;
- c) prevede per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal PRC esclusivamente gli interventi di cui all'art.3, lett.a), b), c) e d) del DPR n.380/01, fatta salva la possibilità di applicare la procedura di SUAP in variante al PAT;
- d) può prevederne il trasferimento utilizzando le modalità di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle presenti norme. (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).

5. Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive per le varianti di cui al DPR 447/98, quelli contenuti nella

art. 34 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona

In coerenza con le norme stabilite dal P.A.T. si applica la procedura dello sportello unico di cui al DPR 160/2010 e successive modificazioni e alla l.r. 55/2012.

I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001 "Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 447/98). Indirizzi in materia urbanistica." pubblicata sul BUR n. 74 del 17/08/2001, in quanto applicabili per effetto delle

disposizioni introdotte dalla L.R. 11/2004 dettante Norme per il Governo del Territorio e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica.

art. 35 - Programmi complessi

Sono Programmi complessi le azioni progettuali di rilevante importanza strategica rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. la cui perimetrazione definitiva, definizione normativa e modalità attuativa, ove opportuno attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, è demandata al P.I..

Tale attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

I Programmi Complessi individuati indicativamente al presente articolo, nonché quelli che potranno essere individuati successivamente in fase di P.I., vanno attuati nel:

- della presente normativa;
- del dimensionamento di P.A.T.;
- della S.A.U. trasformabile.

Qualora non rispettosi di tutto o parte di quanto previsto al precedente comma vanno comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità ai fini delle VAS, od alle diverse disposizioni di VAS qualora costituiscano variante al PAT.

Il P.A.T. prevede, secondo il diverso livello di interesse e settore di riferimento, i seguenti Programmi complessi e li individua indicativamente, salvo puntuale definizione da parte del P.I., in tav. 4:

Programmi Complessi		
<i>denominazione</i>	<i>livello</i>	<i>settore</i>
a) Monte Cesen	sovracomunale	economia - turismo
b) Piave	sovracomunale	ambiente - turismo
c) Segni e percorsi del territorio	comunale	servizi - turismo
d) Riva Grassa	comunale	servizi - residenza
e) Milies e Stramare	comunale	servizi - turismo
f) Paesaggio agrario	comunale	agricoltura - turismo

a) Monte Cesen:

è relativo all'attivazione di interventi (infrastrutturali, edilizi, normativi) che rispondano alle previsioni puntuali del Piano d'Area delle Prealpi Vittoriesi e dell'Alta Marca ed interessa prioritariamente l'area di tutela paesaggistica definita dal PTRC.

Il Programma:

- potrà prevedere ulteriori interventi che costituiscano miglioramento, completamento od arricchimento funzionale delle specifiche previsioni progettuali del Piano d'Area al fine di valorizzare la fruizione dell'area del Monte Cesen anche prevedendo l'attivazione di nuove attività ricettive (agriturismi, malghe, ristoranti);
- potrà essere attivato per stralci funzionali con adeguate discipline urbanistico/edilizie di intervento operativo anche con ricorso a procedure di credito edilizio, perequazione, compensazione, secondo quanto ammesso e previsto dalle presenti norme;

- potrà essere preceduto o costituire l'occasione per un superamento della normativa di salvaguardia del PTRC ai sensi di quanto previsto al successivo art. 44;
- in relazione alla suo interesse di carattere sovra comunale potrà essere attivato in consonanza con il Comune di Valdobbiadene del quale va comunque previsto il parere per quanto concerne interventi a rete che hanno diretta incidenza sovra comunale.

b) Piave:

rappresenta un intervento coordinato di riqualificazione e rivitalizzazione dell'asta del Piave coincidente con l'ATO 1, da attuare attraverso il concorso coordinato delle varie competenze presenti, eventualmente anche con l'attuazione di un apposito Accordo di Programma.

Il fiume Piave è considerato dal P.A.T. e dal P.T.C.P. come risorsa ambientale e paesaggistica di importanza strategica la cui tutela, recupero e valorizzazione rappresenta un obiettivo primario della pianificazione.

Il progetto prenderà in esame ed indirizzerà scelte progettuali di dettaglio finalizzate a:

- prevedere un'adeguata progettazione improntata, ovunque possibile, in funzione delle esigenze idrauliche, a tecniche di bio-ingegneria, sia per la realizzazione di eventuali arginature che per l'adeguamento o il sopralzo delle esistenti;
- definire adeguate normative per la gestione dei boschi golenali e delle fasce di tutela fluviale nonché di rinaturazione delle zone degradate con l'eliminazione dei fattori di inquinamento quali scarichi, depositi all'aperto, volumi accessori, accessi non controllati di mezzi e simili;
- prevedere tracciati ciclabili, pedonali, escursionistici e naturalistici, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della relativa fruizione, anche con l'introduzione di sistemi innovativi di controllo degli accessi e di allerta;
- definire aree integrate per usi diversi in funzione della tutela della flora e della fauna fluviale, con la previsione di aree a destinazione prevalentemente naturalistica, aree naturalizzate con utilizzo escursionistico di basso impatto, aree a fruizione libera a parco fluviale, anche con la realizzazione di spazi attrezzati previa regolamentazione degli accessi e relativi spazi a terminal a parcheggio.

Tutti gli interventi previsti dovranno realizzare un'ideale sintesi fra le esigenze di tutela ambientale e di sicurezza idraulica.

c) Segni e percorsi del territorio

Il territorio è percorso da una fitta rete di percorsi ed itinerari, sia esistenti che di progetto, previsti in gran parte dalla pianificazione di livello superiore (Piano d'Area, Piano Territoriale Turistico Provinciale ecc.). Tali percorsi, che collegano realtà ambientali e preesistenze antropiche sparse su tutto il territorio comunale, rispondono sia a logiche tematiche (percorso della Grande Guerra, percorso dell'Acqua) che funzionali (escursionismo, ciclo-turismo, ciclo-agonismo, turismo equestre) presentando spesso intrecci o tratti in commistione.

In tale situazione si rende necessaria la realizzazione di un Programma Complesso al fine di coordinare i vari interventi ed in particolare a definire;

- la disciplina d'uso dei vari tracciati e le relative limitazioni, in particolare per le tratte ad utilizzo promiscuo;
- le aree di parcheggio e di interscambio al fine di ridurre la mobilità motorizzata sulla rete viaria principale e sui centri urbani impedendo o limitando la penetrazione nelle aree di maggior valore ambientale o produttivo/agricolo;
- la rete dei servizi di supporto, precisandone tipologie e localizzazione ed ottimizzandoli con lo scopo di garantirne la funzionalità ed una corretta distribuzione sul territorio;
- il coordinamento della segnaletica e dei prodotti informativi al fine di evidenziare sia l'offerta complessiva del territorio che consentirne una sua fruizione tematica;

- l'area attrezzata di Milies a servizio dell'ippovia;
- la valorizzazione ed il recupero degli elementi naturalistici ed antropici presenti lungo i percorsi.

La rete dei percorsi costituenti il Programma Complesso, ai fini di una miglior lettura sia complessiva che tematica dei vari tracciati, è appositamente riportata in tavola 4; il presente Programma è attuabile per stralci sulla base di un primo stralcio di indirizzo metodologico complessivo.

d) Riva Grassa

Il P.A.T. individua il recupero dei Centri Storici presenti sul territorio come azione prioritaria ai fini della conservazione del patrimonio storico-architettonico e dell'adeguamento dell'offerta insediativa residenziale.

A tal fine il Programma prevederà, in qualità di Programma Complesso coincidente territorialmente con l'intero ambito di urbanizzato consolidato di Riva Grassa, un primo stralcio progettuale corredato di apparato tecnico-normativo per il recupero in via prioritaria del centro storico di Riva Grassa.

Il programma individuerà le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato, prevedendone in particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione attivando tutte le possibilità programmatiche e gestionali ammesse dalla normativa di P.A.T..

In particolare le iniziative di carattere perequativo saranno finalizzate all'accorpamento fondiario, all'adeguamento o potenziamento dell'arredo urbano, alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di interesse pubblico.

Il Programma Complesso determinerà, ove possibile ed opportuno, una corrispondenza fra recupero dei volumi inutilizzati del centro storico e nuove edificazioni nell'ATO, tesa a correlare la realizzazione di nuove abitazioni al prioritario recupero dell'esistente inutilizzato.

Il Programma Complesso potrà inoltre proporre modalità attuative e gestionali degli interventi in centro storico tali da velocizzare i tempi di intervento e poter rispondere con varianti puntuali alle esigenze del recupero e del riuso nel rispetto delle valenze architettoniche ed ambientali degli edifici e degli ambiti coinvolti, anche con l'introduzione di specifici procedimenti ordinari da attivare secondo modalità da definire in sede di P.I., quali ad esempio lo "Sportello Unico comunale dei centri storici".

e) Miliès e Stramare

Milies e Stramare rappresentano i due centri comunali vocati ad un'utilizzazione di tipo turistico ed il presente Programma Complesso è indirizzato a coordinare tutti gli interventi in essi ammissibili in base alla normativa del P.A.T. finalizzandoli al miglior sviluppo di tale vocazione nel rispetto dei vincoli di tutela ambientale e degli obiettivi primari del P.A.T..

A questo fine il Programma Complesso:

- riprende in particolare per il centro di Stramare gli indirizzi del Programma Complesso "Riva Grassa" finalizzandolo ad un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente indirizzandone il recupero verso interventi di ricettività minore e servizi funzionali alla domanda turistica, in particolare ai tracciati escursionistici, ciclo-turistici ed all'ippovia dei quali costituisce un nodo del percorso;
- favorisce il recupero del patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato di Milies, consentendo eventuali interventi di completamento e sul margine, finalizzandoli ad una crescita della ricettività turistica minore e dei relativi servizi commerciali e di pubblica utilità, in particolare con il ricorso di quanto previsto ai precedenti artt. 27 e 28 quale struttura connessa al turismo rurale e alla conoscenza della cultura di montagna;
- integra le previsioni del Programma Complesso "Segni e percorsi del territorio" quale centro nodale dei servizi relativi all'intera rete dei percorsi, in particolare per quanto riguarda il sistema dei parcheggi e di interscambio e della migliore fruizione ed accessibilità all'area attrezzata a servizio dell'ippovia;

- prevede l'adeguamento dell'arredo urbano della frazione, dei percorsi e delle aree pedonali, dell'illuminazione pubblica, segnaletica, verde di arredo, "piano del colore", improntandolo al recupero delle modalità tradizionali di intervento nel territorio montano (muretti a secco, canalette di raccolta dell'acqua piovana, fontane, recinzioni, pavimentazioni ecc.) eliminando elementi ed interventi non coerenti con tale contesto;
- favorisce interventi di promozione turistica e di fruizione del territorio che non prevedano la mobilità motorizzata privata a favore di mobilità pubblica e di servizi navetta anche al fine di ridurre il traffico sulla viabilità di accesso dal fondovalle e di tutelare gli usi turistici slow;
- favorisce la realizzazione di infrastrutture di comunicazione finalizzati alla riduzione del digital divide a servizio delle attività ricettive e commerciali, dell'utenza turistica e dei residenti, anche con funzione di ausilio, controllo ed indirizzo per l'utilizzo della rete dei percorsi montani.

Il presente Programma Complesso coincide territorialmente con l'ATO 3.

f) Paesaggio agrario

la valorizzazione delle produzioni agricole locali viene considerata dal P.A.T. come proprio obiettivo strategico.

Il presente programma Complesso interviene per coordinare le attività di pertinenza del P.A.T. al fine di favorire un progetto unitario di valorizzazione agro-turistica del territorio anche con valenze ambientali, naturalistiche e culturali ed è definito territorialmente dalle A.T.O. 1 e 2.

A questo fine, con priorità ad interventi ed iniziative rivolti o comunque interessanti i prodotti "deco" e "bio", il presente Programma Complesso, attuabile anche per stralci:

- individua interventi di riqualificazione del territorio agricolo che prevedano la demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico secondo quanto previsto all'art.21 c.3° lett. h), in particolare con il ricorso al credito edilizio di cui all'art. 23;
- favorisce eventuali interventi di rilocalizzazione di cui all'art.21 c.3° lett. k) qualora vantaggiosi dal punto di vista colturale, ambientale e paesaggistico;
- favorisce gli interventi di ricettività minore nei cambi di destinazione d'uso ammissibili secondo la normativa sovraordinata, secondo quanto previsto all'art.21, voce "Destinazioni d'uso", comma 3° e 4°;
- promuove in particolare la perequazione ambientale di cui all'art. 22 quale modalità risolutiva di accordi pubblico-privati e di interventi di riqualificazione con caratteristiche preminentemente colturali e paesaggistiche;
- promuove gli interventi di ricomposizione agricolo-ambientale del territorio, con il ripristino dei prati recentemente rimboschiti.

art. 36 - Disposizioni attuative per il P.I.

Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i Programmi Complessi e i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche.

Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:

- a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;
- b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;

- c) privilegiare lo smaltimento separato acque bianche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
- d) migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
- e) prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.

Inoltre il P.I. dovrà:

- f) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;
- g) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali (internet banda larga), al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e fornire adeguati servizi alla promozione della ricettività diffusa e delle produzioni e dell'offerta turistica locale.

Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.

In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.

Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.

Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura.

E' sempre ammessa, qualora non contrastante con normative sovraordinate, la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.

Sulla base delle indicazioni dell'ARPAV, il P.I. individuerà le norme da adottare per la prevenzione del rischio Radon per le nuove edificazioni e il recupero degli edifici esistenti. In particolare prevedrà adeguati criteri costruttivi tali da minimizzare l'esposizione al radon degli occupanti attraverso indicazioni circa l'impermeabilizzazione dei locali interrati e la ventilazione dei vespai sottostanti le platee.

art. 37 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.

A tal fine:

- a) **inquinamento acustico**: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della LR 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.

A questo scopo inoltre, il P.I.:

- prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di schermature, sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;

- prevederà l'obbligo di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;
- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto di tutti i parametri igienico-sanitari ed in particolare dei limiti acustici programmati.

Le azioni tendenti alla riduzione del rumore antropico, anche allontanando quelle attività che generano forte disturbo acustico, vanno perseguite in particolare per l'abitato di Segusino.

In relazione all'inquinamento acustico relativo alla viabilità extraprovinciale il P.I. definirà gli interventi in conformità a quanto previsto all'art. 76 del PTCP.

- b) inquinamento luminoso: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 22/1997 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I., anche attraverso un apposito piano di settore:

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;
- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;
- prevede il divieto di illuminare i sentieri interni agli elementi della rete ecologica di cui all'art.8 a distanza superiore ai 500 m dai centri abitati, ed a 200 m dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

capo III° - reti e servizi

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto

38.1 - Sistema stradale

Il P.A.T. individua:

- a) la s.p. n.28 come tracciato stradale di rilevanza interprovinciale e asse strategico per i collegamenti Nord-Sud del comune. Per tale asse, il P.A.T. prevede la ri-strutturazione dell'incrocio in corrispondenza del ponte sul fiume Piave;
- b) la strada comunale per Miliès che collega il centro di Segusino con il borgo di Stramare e la frazione di Milies, assumendo un'importanza prettamente comunale per la residenza ed il turismo. Per tale asse, il P.A.T. prevede la sistemazione di alcuni punti critici, caratterizzati dalla necessità di adeguamento della carreggiata.

Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:

- a) promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale;
- b) individua il reticolo stradale esistente e di progetto, evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto, i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica;

- c) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
- d) demanda al P.I.:
 - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani;
 - la definizione di sistemi per l'attraversamento della fauna delle principali arterie viabilistiche al fine di permettere la continuità della rete ecologica comunale.

38.2 - Situazioni di criticità

Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico e valanghivo.

Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria maggiore con altri generatori di traffico, nei punti di attraversamento dei principali centri abitati del territorio (Segusino, ecc.), lungo gli assi più importanti all'altezza delle intersezioni con la viabilità di distribuzione di interesse locale, nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalla tav.3 "Fragilità".

Il P.I., in accordo con l'ente gestore, valuta l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, anche attraverso l'allargamento e l'asestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento e valanga, l'adeguamento o installazione delle barriere laterali di protezione, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.

A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

38.3 - Viabilità di progetto

Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.:

- a) precisa, senza comportare variante, i tratti stradali individuati dal P.A.T. nonché la viabilità minore, interpodereale e forestale ed i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo.
- b) in merito al progetto considera:
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;
 - l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;
 - la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
 - la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili.

38.4 - Percorsi ciclabili

Il P.A.T. definisce le seguenti categorie:

- a) percorsi ciclabili di valenza strategica costituiti da tracciati di importanza provinciale ad uso prioritariamente turistico ma con valenza anche di collegamento intercomunale;
- b) percorsi ciclabili a valenza turistica e di collegamento urbano che favoriscono la fruizione del territorio aperto e che connettono siti di interesse pubblico e/o privato (servizi, scuole, lavoro) o siti ricreativi e di interesse naturalistico e presentano condizioni del tracciato con possibilità di utilizzo anche per il turismo escursionistico. Sono in gran parte costituiti da tracciati localizzati nel territorio aperto, in sede propria o che seguono piste già esistenti, quali sentieri CAI, viabilità forestale e interpodereale, le cui caratteristiche geometriche sono dettate dall'andamento morfologico del terreno sul quale insistono, dovendo comunque mantenere i livelli minimi di sicurezza e adeguatezza rispetto ai mezzi ciclabili.

Il P.I.:

- a) individua e localizza i percorsi ciclabili esistenti e di progetto prevedendo idonee iniziative al fine della loro messa in sicurezza;
- b) per i percorsi con valenza turistica individua e valorizza gli spazi di sosta e i punti panoramici, gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i tracciati e ne prevede il corretto inserimento rispetto alla rete di percorsi esistente;
- c) prevede tratte minori di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici, nonché tratte di collegamento con i percorsi di gerarchia superiore.

I tracciati di cui alla tav. 4 devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T., in sede di P.I..

38.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico.

Il P.A.T. individua i percorsi di uso turistico ed escursionistico, evidenziando i sentieri C.A.I. al fine del dimensionamento dei servizi.

Il P.I.:

- a) verifica e precisa i percorsi turistici ed escursionistici di progetto, favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
- b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
- c) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
- d) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
- e) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
- f) valuta la possibilità di localizzazione di appositi spazi a parcheggio a servizio dell'utenza.

38.6 - Trasporto pubblico locale

Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.

Il P.I.:

- a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
- b) definisce e puntualizza le aree per la creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;
- c) dispone l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale in caso di nuovi interventi viari di progetto;

- d) prevede la possibilità di realizzare, all'interno delle fasce di rispetto stradali, fermate per i mezzi pubblici, parcheggi a raso, aree di sosta, distributori di carburanti, cartelli pubblicitari (compatibilmente con l'ambito paesaggistico), lamine fonoassorbenti e alberature. (copiato da art.26.3 PTCP)

art. 39 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Il P.I.:

- a) puntualizza e verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del Dlgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente gli integra;
- b) prevede l'azonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:
- ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).
 - ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;
 - ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate;
- d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e dei relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore;
- e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

art. 40 - Energia rinnovabile

Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del D.lgs. 192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell'art.4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

- 1) Edilizia sostenibile. Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.

Saranno perseguiti in particolare:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

IIP.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, può determinare specifiche discipline ed incentivi in funzione del raggiungimento di standard qualitativi differenziati.

Per le progettazioni di nuovi edifici a carattere pubblico l'obbligo di certificazione energetica secondo standard ufficialmente riconosciuti (Itaca, Casa Clima, LEED, INBAR, ICMQ ecc.) deve ritenersi immediatamente cogente.

- 2) Biomasse. Il P.A.T. in conformità alla l.r. 8/2006 e s.m.i., incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e di recente formazione o comunque le specie alloctone ed infestanti.

Eventuali impianti saranno preferibilmente ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse.

TITOLO IV – NORME FINALI

art. 41 - Criteri per la definizione di variante al PAT

Le varianti al P.A.T., in riferimento alle diverse fattispecie possibili, sono suddivise in varianti di competenza del P.I. e varianti al P.A.T. secondo quanto precisato alla seguente tabella:

TIPO DI VARIANTE	P.I.	P.A.T.
Qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato che rivesta un interesse sovralocale		■
Qualsiasi variazione alle norme tecniche del PAT non addebitabile ad intervenute normative sovraordinate		■
Nuove infrastrutture tecnologiche e servizi di interesse generale sovracomunali		■
Nuovi servizi di interesse comune di maggiore rilevanza		■
Nuove infrastrutture viarie di carattere comunale o sovracomunale esclusi adeguamenti e rettifiche delle esistenti		■
Modifiche ai perimetri degli ATO		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo con modifica dei dimensionamenti degli ATO		■
Aggiornamento della cartografia su nuove previsioni progettuali di cui ai precedenti punti		■
Nuove opere pubbliche di interesse comunale o sovracomunale con una superficie superiore a 10.000 mq		■
Riperimetrazione di aree ad urbanizzazione consolidata nel caso di ampliamenti eccedenti a quelli consentiti dagli art.30 e 31		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo nel rispetto del dimensionamento comunale		■
Nuovi programmi complessi rispettosi del dimensionamento e della normativa del P.A.T.	■	
Ulteriori limiti fisici alle nuove espansioni	■	
Aggiornamento cartografia per adeguamento allo stato di fatto	■	
Adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili	■	
Nuove opere pubbliche di interesse sovracomunale/comunale con una superficie fino a 10.000 mq	■	
Ampliamenti superficie opere pubbliche esistenti anche esterne alle aree di consolidato o di edificazione consolidata minore fino a 10.000 mq	■	

art. 42 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano

In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali.

Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

Il P.I. riceverà, anche eventualmente come intervento parziale, gli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 approvati o stipulati anche prima all'adozione del P.A.T. secondo quanto ammesso dalla vigente normativa.

art. 43 – Monitoraggio

Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all'atto d'indirizzo sulla Vas ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:

- ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PAT;
- a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
- ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
- ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti.

Il monitoraggio è eseguito con scadenze temporali non superiori ad anni 3 a partire dalla data di approvazione del P.A.T. o dalla redazione del precedente monitoraggio.

Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.

La V.A.S. riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio; in ciascuna fase di monitoraggio, per comprovate ragioni, possono comunque essere opportunamente integrati o sostituiti.

art. 44 – Piano di Area "Prealpi Vittoriesi e Alta Marca"

Il piano di area è stato adottato con D.G.R. n.3855 del 13 dicembre 2005.

Per esso sono attualmente decadute le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della l.r. 11/2004. Il P.A.T. prende comunque atto sia delle emergenze ed i valori storico/ambientali che delle progettualità d'area e di sistema previste dal Piano, riproponendole sia a livello normativo che cartografico.

In particolare le previsioni del Piano d'Area sono riprese, relativamente:

- all'area del Cesen dal Programma Complesso "a- Monte Cesen";
- ai "percorsi dell'acqua" del Programma Complesso "b – Piave" e dall'ambito per l'istituzione del parco di interesse comunale della Riù;
- allo "sviluppo e qualità urbana" e "rete dell'ospitalità" nei Programmi Complessi "Riva Grassa", "Milies e Stramare" e nella normativa di tutela dei centri storici;
- ai percorsi tematici nel Programma Complesso "Segni e percorsi del territorio".

Le ulteriori indicazioni, centri storici, siti archeologici, icone di paesaggio ecc. sono disciplinate puntualmente nel contesto della presente normativa.

Nei relativi interventi eventuali norme del Piano d'Area adottato, non direttamente recepite dalle presenti norme tecniche, dovranno comunque essere valutate – fino ad approvazione del Piano d'Area – come indicative e di indirizzo nella pianificazione attuativa del P.I.

art. 45 – Norme finali e transitorie

Norme transitorie

Il primo P.I., qualora non esteso all'intero territorio, determina e cartografa puntualmente la disciplina di salvaguardia con il P.A.T..

In ogni caso per le aree:

- interne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata o consolidata minore, o comunque entro i relativi margini di ridefinizione, il P.R.G. mantiene la propria compatibilità con il P.A.T. fino a diversa definizione da parte del P.I.;
- esterne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata o consolidata minore, fino a diversa determinazione da parte del P.I., sono ammessi solo gli interventi in zona agricola secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004 nonché i cambi d'uso in tale zona ammessi dal P.R.G. vigente;
- sono sempre ammessi gli interventi relativi ad opere infrastrutturali ed attrezzature di interesse pubblico qualora previste o ammesse dal P.A.T. o dal P.R.G. attraverso l'art.50 c.4° della l.r. 61/85.

Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si applicano anche a quanto previsto agli allegati alla presente normativa "A - Allegato ambiti territoriali omogenei" e "B - Allegato centri storici" fino ad una diversa disposizione da parte del PI approvato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 che attui gli indirizzi di dettaglio degli allegati stessi.

Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. o dei P.I. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01, compresa la demolizione e la ricostruzione in arretramento oppure in area agricola adiacente, anche con le modalità di cui al precedente comma, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

Le previsioni introdotte dal P.A.T. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del P.T.R.C. o di eventuali varianti al P.T.C.P., e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

Norme finali

Il P.I. può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

In caso di approvazione di varianti di livello comunale, il Comune è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del P.A.T. ed a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.

Qualora emergano contrasti fra i diversi elaborati del P.A.T. si ritengono prevalenti nell'ordine: le norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.

Non costituisce variante al P.A.T. il recepimento cartografico di previsioni e vincoli di carattere sovraordinato intervenuti successivamente all'adozione del P.A.T. qualora esso non comporti vincoli aggiuntivi; in caso contrario il recepimento avviene attraverso il P.I..

Sono da considerare appartenenti al consolidato, e da recepire come tali in sede di P.I., i titoli legittimi urbanistici ed edilizi rilasciati prima dell'adozione del P.A.T. nelle aree diverse dalle agricole e compresi in tutto od in parte nei limiti di ridefinizione del consolidato stesso.

Il P.I. sarà dotato di studio di valutazione di incidenza ambientale per le fattispecie non espressamente esonerate dalla Vinca del P.A.T.I. ,in quanto da essa già verificate, e trasmesso ai soggetti previsti dalla vigente normativa.

Nel presente articolato normativo e relativi allegati la dizione "fino all'adozione - o approvazione - del primo PI" deve intendersi come adozione - od approvazione - del PI, esplicitamente esteso all'ambito tematico in oggetto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, con esclusione pertanto del P.I. come determinato ai sensi della l.r. 30/2010.

Le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche ed integrazioni delle relative leggi di riferimento; in tali casi, qualora necessario od opportuno al fine della chiarezza normativa, esse potranno altresì essere adeguate attraverso la procedura amministrativa prevista per il P.I..

Allegato – Monte Cesen, area di tutela paesaggistica.

Estratto Norme Tecniche del P.T.R.C. adottato con D.C.R. 250/1991

36. MONTE CESEN

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvopastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.

3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.

4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.

5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.

9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.

10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.

12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.

14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvopastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.

18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le brighe, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.

19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.

21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.

24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.

23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.

28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviale.

29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.

30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R. 52/1986.

31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività sciistica.

32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente al fine di una nazionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e della mitigazione degli effetti.

34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.

37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel rispetto tipologie e dei materiali del luogo.

39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge 431/1985 vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

* E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità esistente, nonché il completamento della strada Pianelle - Lentiai.

* Sono ammessi gli interventi di ammodernamento per il campeggio nel Comune di Segusino, secondo le previsioni dello strumento urbanistico.

* Per i nuclei abitati di Miles, Cenola, Spinazzè, vale quanto stabilito dagli strumenti vigenti.

Allegato - aree di notevole interesse pubblico dell'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino.

Estratto della normativa vigente secondo i disposti dell'art.140, comma 2 del decreto legislativo n.42/2004.

L'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene (Treviso) e Segusino (Treviso), come individuata in premessa, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai sensi dell'articolo 140, comma 2 del d. lgs. 42/2004:

a) interventi sul paesaggio naturale:

- saranno conservate le essenze arboree autoctone; sarà evitata la modifica di scarpate e percorsi pedonali e carrabili e la costruzione di opere di regimazione e contenimento idraulico che possano compromettere o alterare l'assetto ambientale;
- dovranno essere garantiti la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero ed il miglioramento dell'assetto naturale dei luoghi, ivi comprese le sue componenti morfologiche e vegetazionali;
- nelle aree boscate sarà assicurata la conservazione degli ambiti naturali e la salvaguardia della biodiversità, anche con riferimento alla rarità delle specie vegetazionali; dovranno essere incentivati il ripristino e la ricostruzione degli ambienti naturali, anche attraverso l'eliminazione e la sostituzione delle specie arboree contrastanti con il paesaggio storico. Nelle aree interessate dalla presenza di tali formazioni sarà evitata qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi, ad esclusione dei tagli colturali;
- i lavori di sistemazione di scarpate, sponde e corsi d'acqua dovranno garantire un'adeguata pendenza rispetto al terreno circostante e la protezione della superficie dall'erosione a mezzo di idoneo inerbimento;
- lungo gli argini e le sponde dei corsi d'acqua andrà mantenuta o ricostituita un'adeguata fascia boscata;

b) interventi sul paesaggio semi-urbanizzato:

- dovrà essere posta particolare cura affinché siano mitigati o attenuati i contrasti tra gli elementi del sistema insediativo urbano ed il paesaggio contermini. Dovranno pertanto essere adottati accorgimenti volti alla riqualificazione dei margini degli aggregati residenziali, riproponendo geometrie e allineamenti idonei ad armonizzare e integrare i diversi sistemi;

c) interventi sul paesaggio agrario:

- nelle aree a destinazione agricola dovranno essere salvaguardati gli attuali profili collinari e i rilevati, escludendo movimenti di terreno o sbancamenti che ne possano alterare la morfologia;
- dovrà essere perseguito il recupero delle strutture edilizie e dei complessi architettonici, adottando tipologie proprie dei luoghi ed impiegando materiali tradizionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 e del decreto ministeriale 6 ottobre 2005, recante "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale";
- nelle sistemazioni fondiari dovranno essere limitati i movimenti di terra a scopi colturali e le livellazioni del terreno che comportino alterazione dell'assetto oroidrografico del paesaggio;
- i lavori di sistemazione fondiaria, nel rispetto delle esigenze della pratica agricola, saranno realizzati adattandosi alla conformazione naturale del terreno e garantendo il mantenimento della morfologia originaria dei versanti, escludendo sbancamenti e riempimenti di vallecole;

d) viabilità:

- le modifiche alla viabilità secondaria, vicinale e agraria dovranno adeguarsi ai profili esistenti dei terreni, evitando movimenti di terra, allargamenti e rettifiche significative della sede stradale, l'impiego di manti bituminosi, l'abbattimento di alberature e di siepi autoctone, il rimodellamento delle scarpate, l'uso di protezioni con materiali non integrabili nell'ambiente;

- si dovrà provvedere alla riqualificazione di pendii e opere di sostegno impiegando tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità della tutela e del recupero paesaggistico-ambientale; gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti mediante la piantumazione di talee di specie arbustive e l'impiego di graticci in legno per la difesa delle sponde. I muri di sostegno, qualora se ne ravvisi la necessità, dovranno essere realizzati in pietrame, nel rispetto della tradizione costruttiva locale;
- si dovrà evitare la formazione di nuove strade di accesso alle proprietà, salvo i casi in cui non vi sia diversa possibilità di accedere ai fabbricati; in questo caso il fondo della sede stradale sarà congruente con quello proprio della tradizione insediativa ed agraria locale;
- la viabilità principale dovrà essere conservata negli attuali tracciati e dimensioni, fatte salve motivate necessità di rettifica derivanti da esigenze di sicurezza. Eventuali opere di sostegno, consolidamento delle scarpate e protezioni saranno consentite esclusivamente con materiali e sistemi propri delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

e) siepi, alberature e filari:

- i filari di alberi presenti lungo i fiumi, i fossi di scolo e i torrenti dovranno essere mantenuti e integrati adeguatamente fatti salvi gli interventi di ceduzione, di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate e le potature necessarie alla loro ordinaria manutenzione;

f) interventi di recupero di costruzioni esistenti di valore estetico e tradizionale:

- il recupero sarà improntato ai criteri propri del restauro conservativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- per le strutture edilizie non più funzionali alla conduzione del fondo e per i fabbricati abbandonati, qualora essi siano espressione del valore identitario del luogo, gli interventi di restauro e ristrutturazione dovranno garantire la conservazione del loro aspetto esteriore;

g) interventi di nuova realizzazione:

- si dovrà assicurare priorità alla localizzazione di eventuali nuovi edifici negli ambiti marginali a nuclei edificati esistenti. Tali edificazioni dovranno tenere conto delle visuali panoramiche consolidate, con particolare riferimento a quelle coincidenti con spazi aperti di significativa integrità. Per le strutture edilizie a destinazione agricolo-produttiva, sarà assegnata priorità agli ampliamenti a ridosso delle costruzioni esistenti;
- le tipologie edilizie di nuova realizzazione dovranno richiamarsi alla tradizione architettonica locale. L'orientamento dovrà assecondare la naturale conformazione del terreno, prevedendo che il lato più lungo sia orientato nella direzione delle curve di livello, in modo da evitare o limitare gli sbancamenti;
- le facciate degli edifici di nuova realizzazione rispetteranno la tradizionale alternanza tra pieni, da destinare preferibilmente alle porzioni residenziali, e vuoti, da utilizzare di norma nella porzione ad uso agricolo. Saranno da evitare le forature sui timpani e la costruzione di elementi aggettanti quali terrazze, balconi, pensiline, tettoie a sbalzo;
- i portici saranno disposti prioritariamente a sud, sul lato lungo dell'edificio, all'interno della sagoma dello stesso e in ogni caso correttamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni del fabbricato;
- si dovranno privilegiare, coerentemente con il sistema tipo-morfologico adottato, coperture tradizionali e simmetriche con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato, preferendo l'uso di coppi in laterizio locali. Gli sporti di gronda dovranno essere contenuti nelle dimensioni tipiche dell'architettura del luogo. Le coperture piane dovranno essere evitate, salvo esigenze particolari connesse alla funzionalità dell'edificio;
- gli intonaci dovranno essere previsti con finitura superficiale tradizionale a civile, con esclusione di intonaci sintetici; le colorazioni saranno comprese nella gamma di tonalità tradizionali locali, ricavabili dall'impiego di terre e coloranti inerti (sabbia di cava, polvere di marmo, materiale

laterizio frantumato e simili). In ogni caso le scelte dei materiali di finitura saranno adeguatamente descritte e motivate nel progetto in relazione al loro inserimento nel paesaggio;

- le aperture e i serramenti dovranno avere dimensioni e forme tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza, escludendo finestre sporgenti o ad angolo e privilegiando serramenti in legno ad anta o a libro. In ogni caso, le scelte corrispondenti saranno descritte e motivate nel progetto in relazione al loro inserimento nel paesaggio;

h) piani interrati ed autorimesse:

- i piani interrati saranno ammessi solo se posizionati interamente al di sotto del piano di campagna e solo se non implicanti modifiche dell'andamento naturale del terreno; gli stessi dovranno essere ubicati entro il sedime dell'edificio esistente, evitando la realizzazione di rampe di accesso esterne al fabbricato;

- per motivate e documentate esigenze produttive, legate alle attività agricole, potranno essere realizzati locali interrati anche al di fuori del sedime dell'edificio principale, purché la loro realizzazione non alteri l'aspetto dei luoghi. In tali casi le rampe di accesso non dovranno essere rivolte verso valle e non dovranno essere visibili da punti panoramici o dalla viabilità pubblica; a tal fine, sarà assicurata una congrua mitigazione delle stesse mediante l'impiego di essenze arboree ed arbustive di tipo locale;

- la realizzazione di autorimesse sarà effettuata nel rispetto dell'ambito circostante, di norma all'interno delle sagome degli edifici esistenti, privilegiando il reimpiego di strutture agricole, magazzini, corpi in adiacenza ai fabbricati a loro servizio. Potranno essere realizzate autorimesse interrate, purché mascherate in modo che l'accesso in rampa non costituisca pregiudizio al contesto paesaggistico;

i) parcheggi e aree scoperte:

- nella realizzazione di parcheggi e aree scoperte dovranno essere limitati i movimenti di terra e le opere murarie di contenimento. I parcheggi dovranno prevedere idonee misure di mitigazione, quali la presenza di essenze arboree o arbustive locali posizionate a macchia anziché a filare, allo scopo di ridurre l'impatto visivo;

- le eventuali pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno garantire la permeabilità del suolo, al fine di permettere il drenaggio delle acque meteoriche. Qualora tali pavimentazioni siano realizzate all'interno dei nuclei storici o dei borghi rurali, con particolare riguardo alle aree di pubblica fruizione, si dovrà escludere l'uso del manto bituminoso, prevedendo l'impiego di materiali congrui alla tradizione locale;

l) recinzioni:

- le recinzioni dovranno essere realizzate in materiali di limitato impatto visivo (quali, ad esempio, siepi o staccionate in legno), in barriere senza alcun tipo di basamento o cordolo o, laddove ne sia prevista la realizzazione in muratura, mediante la riproposizione di tecniche e materiali tradizionali;

m) insegne e cartelloni pubblicitari:

- è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, di qualsiasi forma o dimensione;

n) prescrizioni generali:

- gli enti territoriali preposti alla tutela del paesaggio nonché tutti i soggetti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni, dovranno informare la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e della salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e dei valori che queste esprimono, nonché mirare alla definizione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità